

## LXIIª TORNATA

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

## Disegni di legge (approvazione di):

« Autorizzazione di spesa di lire 20 milioni per le bonifiche del Veneto » (N. 159) . . . . .	pag. 1624
« Provvedimenti per la linea Civitavecchia-Orte » (N. 153) . . . . .	1624
« Provvedimenti a favore dei ricevitori postali, telegrafici e fonotelegrafici, supplenti, portalettere rurali e procaccia a piedi » (N. 160) . . . . .	1626
« Sostituzione di deputati in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione e in caso di vacanze sopravvenute per altre cause » (N. 164) . . . . .	1627

(discussione di):

« Avocazione allo Stato dei profitti di guerra realizzati nel periodo 1º agosto 1914 - 30 giugno 1920, in conseguenza della guerra, dai commercianti, industriali e intermediari » (N. 168) . . . . .	1591
---	------

## Oratori:

PRESIDENTE . . . . .	1608
EINAUDI . . . . .	1607
FACTA, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	1591, 1609
FERRARIS CARLO, <i>relatore</i> . . . . .	1598
GIOLITTI, <i>presidente del consiglio, ministro dell'interno</i> . . . . .	1606
MEDA, <i>ministro del tesoro</i> . . . . .	1605
MORTARA . . . . .	1607
PELLERANO . . . . .	1606

## Approvazione di un ordine del giorno. . . . . 1606

« Autorizzazione della spesa di lire 300,000,000 per esecuzione di opere pubbliche » (N. 148) . . . . .	1621
---	------

## Oratore:

PEANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	1622
« Autorizzazione della spesa di lire 68 milioni per la sistemazione generale del fiume Livenza ed affluenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia. - Iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 della maggiore assegnazione di lire 21,300,000 per completamento di lavori urgenti in altre provincie » (N. 158) . . . . .	1622

## Oratori:

DIENA, <i>relatore</i> . . . . .	pag. 1622
PEANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	1623
(presentazione di) . . . . .	
(rinvio allo scrutinio segreto di):	
« Proroga straordinaria dei termini per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1919-20 » (N. 172) . . . . .	1610
« Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-20 » (N. 173) . . . . .	1610
« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20 » (Numero 174) . . . . .	1615
« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20 » (N. 175) . . . . .	1618
« Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-20 » (N. 176) . . . . .	1620
(ritiro di). . . . .	1609
Oratore:	
GIOLITTI, <i>presidente del consiglio, ministro dell'interno</i> . . . . .	1609
Interpellanza (annuncio di) . . . . .	1628
Interrogazioni (annuncio di) . . . . .	1628
(svolgimento di):	
« dei senatori Pellerano e Lamberti al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se non creda opportuno permettere il trasporto delle salme dei loro cari caduti in guerra, e a loro spese, alle famiglie che lo desiderano e che possono accertare il luogo ove il congiunto riposa »	1587
Oratori:	
CORRADINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	1587
PELLERANO . . . . .	1587

« del senatore Rebaudengo al sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra, per sapere se non creda opportuno di adottare provvedimenti adeguati affinché le risposte a sollecitazioni per pensioni giungano con maggiore sollecitudine » 1588

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra* . . . . . 1588

REBAUDENGO. . . . . 1588

« dei senatori Corsi, Cassis, Tecchio, Spirito, Diena, Del Giudice, Tanari e Grimani al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se è in grado di smentire le notizie diffuse dalla stampa circa l'agitazione palese o latente nel nostro Tirolo per parte di elementi allogeni che preparerebbero manifestazioni contro l'estensione del dominio italiano alle terre che la natura - per non parlare di altre ragioni - attribuisce all'Italia; e che intanto avrebbero introdotto e continuerebbero ad introdurre armi e munizioni in quantità rilevanti ». . . . . 1589

Oratori:

CORSI . . . . . 1590

PORZIO, *sottosegretario di Stato presso la presidenza del Consiglio* . . . . . 1590

Petizioni (sunto di) . . . . . 1586

Relazione (presentazione di) . . . . . 1610

Sull'ordine del giorno della prossima seduta . 1628

Oratori:

GARAVETTI . . . . . 1628

PEANO, *ministro dei lavori pubblici* . . 1628, 1629

POLACCO . . . . . 1629

SPIRITO . . . . . 1628

Votazioni a scrutinio segreto (risultato di) . . 1629

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, i Ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico; i Sottosegretari per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per l'antichità e le belle arti, per la marina mercantile e i combustibili, il Commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il presidente dell'Associazione nazionale degli ingegneri italiani trasmette un ordine del giorno di quell'Associazione con il quale si fanno voti perchè, in occasione dell'approvazione della proposta di legge sulla riforma del Senato, la classe degli ingegneri, tanto nella categoria degli eleggibili a senatori quanto in quella degli elettori, sia tenuta nella dovuta considerazione.

Il commendatore G. B. Aluffi, prefetto a riposo, fa istanza al Senato per ottenere riparazioni ad ingiustizie che egli afferma di avere subite dal Ministero dell'interno.

Il signor Trucco Agostino Maria invia alcune proposte dirette a far godere lo Stato di una donazione annuale elevantesi a somme ingenti.

L'avvocato M. Vlamenatz e altri venti firmatari, a nome della Gioventù accademica montenegrina, fanno voti per la libertà e la restaurazione del Montenegro.

Il presidente della Delegazione della Tracia Orientale fa voti a nome di quella Delegazione per la revisione delle decisioni prese dalla Conferenza della pace circa l'assegnazione della Tracia alla Grecia.

Il presidente della Giunta diocesana delle Opere cattoliche di Prato trasmette un ordine del giorno di quella Giunta, perchè non sia approvato il disegno di legge per il divorzio.

Il conte Pier Gaetano Venino, presidente della Cassa mutua lombarda, fa voti perchè siano introdotte alcune modificazioni al disegno di legge n. 192 relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Il signor Corrado Patara, ufficiale giudiziario, fa voti perchè siano introdotte alcune modificazioni al disegno di legge n. 191 circa gli ufficiali giudiziari.

Il signor D'Elia Pompilio fa voti perchè siano accolte alcune proposte circa il disegno di legge n. 191 su gli ufficiali giudiziari.

## Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dei senatori Pellerano e Lamberti al presidente del Consiglio, ministro dell'interno « per sapere se non creda opportuno permettere il trasporto delle salme dei loro cari caduti in guerra, e a loro spese, alle famiglie che lo desiderano e che possono accertare il luogo ove il congiunto riposa ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari interni.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per gli affari interni*. L'argomento della interrogazione degli onorevoli Pellerano e Lamberti ha formato già oggetto di dichiarazione da parte del Governo anche nell'altro ramo del Parlamento e nel Senato stesso; sostanzialmente il problema si è presentato al Governo in questa forma: la necessità di applicare, a garanzia e a tutela dell'igiene, le disposizioni vigenti, e di superare una serie di difficoltà di ordine tecnico che non potevano assolutamente essere conciliabili con l'immediata traslazione delle salme. A questo scopo il Governo nominò una Commissione reale presieduta dal generale Diaz. Questa Commissione fece oggetto di studio diligentissimo precisamente due punti della questione; cioè come potessero superarsi le difficoltà di ordine tecnico e come potesse conciliarsi la traslazione delle salme con le prescrizioni stabilite dal regolamento di polizia mortuaria; queste sono le principali questioni.

Le difficoltà di ordine tecnico erano di varia natura: si dovevano concentrare e trasformare infiniti cimiteri sparsi in zone di guerra e nella zona di operazioni, bisognava trasferire le salme dalle tombe e dalle trincee nelle tombe isolate, bisognava identificare le salme stesse, un lavoro insomma di grande difficoltà e delicatezza, al quale ancora attendono oltre cinque mila operai. In secondo luogo occorreva rispettare le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria che prescrive, per i morti in seguito a malattie infettive, di non effettuare la traslazione se non dopo tre anni dalla tumulazione. La Commissione, dopo diligentissimi studi, presentò una sua prima relazione, nella quale concludeva con queste proposte: restringere il divieto prima esteso a tutta la zona di guerra ad una zona più limitata cioè precisamente a

quella chiamata zona di operazioni attive della guerra, e limitare ancora questa possibilità di traslazione nel tempo, vale a dire consentirla soltanto per le morti avvenute dopo sei mesi dalla dichiarazione dell'armistizio.

Questo è lo stato di fatto attuale, vale a dire la traslazione può farsi dalla parte di zona di guerra, eccettuata dall'antica zona colpita dal divieto; la traslazione può farsi soltanto per le salme di quelli che sono morti sei mesi dopo la data dell'armistizio.

Ci sono altre considerazioni di grande importanza che consigliano a non fare eccezioni almeno in questo momento, dalle linee stabilite da questa Commissione Reale, considerazioni le quali toccano un certo sentimento di uguaglianza che potrebbe ferire l'animo di queste nostre popolazioni, in quanto non può concepirsi la facoltà di traslazione delle salme come un privilegio delle classi abbienti. Ritengo quindi non debba consentirsi di attuare la traslazione soltanto alle persone che possano provvedere alle gravi spese con i propri mezzi. D'altra parte vi sono grandi difficoltà sia per la scarsità dei trasporti come per procurarsi il materiale occorrente, perchè non si possono trasferire le salme se non con certe condizioni di garanzia per l'igiene. Date tutte queste considerazioni pare al Governo che sia preferibile, senza pregiudicare in nessuna maniera un più ampio esame del principio opposto, cosa che del resto non è affatto esclusa dal decreto che regola la materia, sottostare al divieto attuale finchè non sarà possibile, per i mezzi di trasporto, per le garanzie di igiene e per la possibilità di mettere a disposizione i mezzi necessari, operare in larga misura le traslazioni. Bisogna quindi attenersi ai limiti attuali senza eccezione. In questa materia con la profonda sensibilità delle famiglie interessate in questa pietosa questione non è possibile il disinteresse.

PELLERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLERANO. Il senatore Lamberti ed io avevamo circoscritto molto la domanda del trasporto delle salme dei caduti, perchè conoscevamo le difficoltà di ordine tecnico e sanitario delle quali ha parlato così bene il sottosegretario di Stato per l'interno.

Noi volevamo e desideravamo che intanto s'incominciasse ad accontentare un desiderio,

che è molto pietoso e molto legittimo, quale quello dei poveri genitori che desiderano di aver vicino nella tomba della propria famiglia il figlio che è caduto sul campo di battaglia. E per questo avevamo chiesto che fosse permesso il trasporto delle salme solamente a quelli che potranno accertare il luogo ove il congiunto riposa. E il sottosegretario di Stato per l'interno m'insegna che quelli che possono accertare questo sono molto pochi, specialmente dopo tutti i movimenti che sono stati fatti sui campi di battaglia; e poi il trasporto si farebbe a loro spese. Il sottosegretario di Stato dice: ma questo può in certo qual modo offendere quelli che non possono spendere.

No, perchè, anzi, coloro i quali hanno un congiunto morto sul campo di battaglia incominceranno a sperare che dopo questi trasporti verranno quelli dei loro cari, fatti a spese dello Stato.

Ma, se non si toglie almeno una parte di queste salme, voi comprenderete che le speranze di questi genitori non avranno mai il conforto di poter essere esaudite.

Insisto e mi raccomando che il sottosegretario di Stato veda, con quella Commissione che è stata nominata, se è possibile, tra qualche mese, accontentare i desideri così pietosi e legittimi di infelici genitori.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Avverto il senatore Lambertini che sulle interrogazioni non possono parlare che il ministro e l'interrogante.

LAMBERTI. Ma anch'io mi sono sottoscritto all'interrogazione.

PRESIDENTE. Non è una ragione sufficiente: soltanto il primo firmatario può parlare.

Dichiaro esaurita la interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Rebaudengo al sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra « per sapere se non creda opportuno di adottare provvedimenti adeguati affinchè le risposte a sollecitazioni per pensione giungano con maggiore sollecitudine ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario per le pensioni di guerra.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*. Convegno che inconvenienti come quelli citati dall'onorevole interrogante abbiano potuto veri-

ficarsi, e possano verificarsi, in quanto essi stanno più nelle cose che nella volontà degli uomini.

Quando si consideri che soltanto ieri sono pervenute al Ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra non meno di duemila sollecitazioni tendenti ad affrettare la liquidazione di pensioni; quando si consideri che negli ultimi due mesi sono pervenute allo stesso Ministero ben 50,000 sollecitazioni, a cui si è risposto per ben 40,000; se si vuol tener conto che dal solo Senato sono giunte circa 2000 sollecitazioni in poco più di un mese, ed il Ministero ha risposto per oltre mille, l'onorevole interrogante vorrà convenire che, se qualche volta da parte nostra non si riesce a soddisfare le legittime esigenze degli onorevoli richiedenti, ciò non è dovuto a colpa di alcuno, ma a condizioni ed eventi che superano la forza degli uomini.

La situazione attuale è poi anche aggravata dal fatto delle elezioni amministrative in atto, che portano ad un aumento delle sollecitazioni da parte degli onorevoli deputati.

Intanto, mi è grato assicurare che sono stati adottati provvedimenti per un più preciso servizio di corrispondenza da parte del Gabinetto, al quale servizio attendono circa 100 impiegati, che, purtroppo, sono sott'atti al normale loro lavoro.

Dopo quanto ho detto m'auguro che l'onorevole interrogante vorrà ritenersi soddisfatto.

REBAUDENGO. La risposta cortese, particolareggiata, ricca di cifre dell'onorevole sottosegretario di Stato, mentre non contesta il fatto da me deplorato, mi compensa della mancanza di riguardo usatami; ma prego il Senato di credere che non per me, non per mia soddisfazione personale, ho mosso questa interrogazione. Il Senato non ignora (in quest'aula si sente ancora l'eco di parecchie interrogazioni in merito) che il servizio delle pensioni è uno dei servizi pubblici che presso di noi procede meno bene e sul quale si appuntano le maggiori lagnanze. Ammetto con l'onorevole sottosegretario che ciò non sia per colpa d'uomini, bensì sia una fatale conseguenza delle circostanze, ma sta di fatto che le pratiche relative a pensioni di guerra si trascinano talora per anni e anni; sta di fatto che individui, a cui indubbiamente spetta la pensione ne attendono da molto tempo la liqui-

dazione. È vero che gli interessati alla pensione alla fin fine del ritardo non avranno danno in quanto che quando la pensione verrà liquidata loro saranno pagati gli arretrati, ma « *campe cavallo, finchè cresca l'erba* » frattanto essi si dovranno sottoporre a gravissimi sacrifici e ricorrere alla carità pubblica o agli usurai. È certo che questo servizio procede con svogliata lentezza ed è forse questa una, e non l'ultima, delle tante cause del malcontento serpeggiante in paese. È naturale, oso dire, è confortante che in questa condizione di cose vi siano interessati, i quali si rivolgano a parlamentari per avere notizie e affrettare la spedizione delle pratiche, poichè ciò prova che in essi hanno fiducia. Ma guai poi se sorge la delusione! è un colpo dato alle istituzioni. E dirò subito da che sia stato spinto a presentare questa interrogazione.

Un vecchio ottantenne, dopo avere trascorso un anno in ansia per le sorti di un suo figliuolo prigioniero in Ungheria, ricevette notizia ufficiale della sua morte. Iniziò tosto le pratiche per la pensione ed ora, da circa un anno, non ne sa nulla: mi pregò d'interessarmi a lui ed io in tre mesi scrissi tre lettere chiamando su di lui e sulla sua pratica l'attenzione del sottosegretariato per le pensioni, ma finora non ottenni veruna risposta. Recentemente egli tornò in mia casa per avere notizie; non ricevendone, se ne andò triste, ed alla mia persona di servizio disse uscendo « *si vede che sono un povero vecchio, incapace a giovare in alcunchè all'onorevole senatore ed egli non volle occuparsi di me* ». Ebbene, non posso permettere che questo disgraziato vecchio persista in questa erronea e per me ingiuriosa credenza: gli farò leggere la mia interrogazione e la risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato e mi auguro che in lui risorga la fiducia, non solo in me, ma, quel che più monta, nello Stato e nella giustizia de' suoi provvedimenti.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha esposto delle cifre al certo impressionanti: ma, ciò che cosa prova? Conferma la lentezza lumacosa dell'Amministrazione da me denunciata e prova che essa (a cui l'onorevole sottosegretario di Stato, propostovi solo da pochi mesi, si dedicò con entusiasmo giovanile, di cui speriamo di vedere gli effetti), ha bisogno di essere sveltita con semplificazione di procedura. Si ricordi l'onorevole sottosegretario di Stato dell'aureo pre-

detto « *qui cito dat, bis dat* », procuri che la sua Amministrazione vi ottemperi adottando metodi sbrigativi: e le sollecitazioni dei parlamentari, cui verrà meno la ragione d'essere, saranno eliminate. Che se al conseguimento del patriottico intento...., notate, onorevoli colleghi, che nessuno più di me deplora il dilagare della burocrazia, ma Dio mio! Ritengo che il Parlamento non si rifiuterebbe a concedere all'onorevole sottosegretario un congruo aumento d'impiegati quando ne fosse riconosciuta l'assoluta necessità...

*Voci. No, no. (Rumori vivissimi; commenti).*

REBAUDENGO. Ho detto che nessuno più di me è nemico della pleora degli impiegati, ma alla piaga del ritardo vergognoso nella liquidazione delle pensioni e allo sconcio della denegata risposta alle conseguenti sollecitazioni si deve pure in qualche modo rimediare: e l'onorevole sottosegretario di Stato non può non convenire che provvido per la pacificazione sociale è l'intervento dei parlamentari nelle pratiche di pensioni e che è interesse della sua Amministrazione di favorirlo.

Concludo ringraziando l'onorevole sottosegretario della sua risposta ed esprimendo l'augurio, che spero sarà realizzato, che questa mia modesta interrogazione varrà ad impedire il rinnovarsi del fatto da me lamentato, ma soprattutto ad ottenere che si provveda presto e bene onde sia con sollecitudine pagato il debito più sacro della nazione, quello attestante la pubblica riconoscenza verso i martiri della Patria. *(Approvazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita la interrogazione del senatore Rebandengo. L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione dell'onorevole senatore Mosca al ministro delle colonie « *sulle presenti condizioni della Tripolitania e sulle cause per le quali non è ancora entrato in vigore lo Statuto concesso nel maggio 1919* ».

L'onorevole ministro delle colonie ha domandato che lo svolgimento di questa interrogazione sia rinviato alla seduta di sabato prossimo.

Domando all'onorevole interrogante se ha nulla in contrario.

MOSCA. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora così rimane stabilito.

L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione degli onorevoli senatori Corsi, Cassis, Tecchio, Spirito, Diena Del Giudice, Tanari e Grimani, al

ministro dell'interno « per sapere se è in grado di smentire le notizie diffuse dalla stampa circa un'agitazione palese o latente nel nostro Tirolo per parte di elementi allogeni che preparerebbero manifestazioni contro l'estensione del dominio italiano alle terre che la natura - per non parlare di altre ragioni - attribuisce all'Italia; e che intanto avrebbero introdotto e continuerebbero ad introdurre armi e munizioni in quantità rilevanti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio, per rispondere a questa interrogazione.

PORZIO, *sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio*. Io posso dare agli onorevoli interroganti una risposta rassicurante, perchè le notizie alle quali la loro interrogazione si riferisce sono assolutamente prive di fondamento: le notizie della pubblica opinione nell'alto Adige, secondo i rapporti ultimamente pervenuti, sono delle più normali e delle più tranquillanti. In quelle regioni, anzi, si attende con grande ansietà la prossima annessione, ciò che fa indurre come non si abbiano a temere da parte di quelle popolazioni perturbamenti nell'ordine pubblico.

Riguardo alla introduzione delle armi, della quale pure è parola nell'interrogazione, io posso dare anche a questo proposito esplicite dichiarazioni. Tempo fa furono segnalati dei possibili passaggi di armi nel confine verso Innsbruck, poichè ivi si delineavano agitazioni per le quali sarebbero state ammassate delle armi. Ciò impressionò molto le autorità nostre della Venezia Tridentina, le quali provvidero ad intensificare la vigilanza, per modo che si può affermare con sicurezza che di queste armi non ne sono passate. Malgrado ciò la vigilanza è stata ancora più intensificata ed è fatta non soltanto dalla autorità civile, ma anche d'accordo col comando militare della zona.

È poi opportuno che il Senato sappia che alle nuove provincie è stato esteso il provvedimento riguardante la confisca delle armi. (*Commenti vivaci, rumori*).

*Voci*. Anche a Torino le armi dovevano essere state confiscate!...

PORZIO, *sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio*. Io confido che queste mie dichiarazioni potranno soddisfare gli onorevoli interroganti.

CORSI. L'interrogazione che, unitamente ad altri onorevoli colleghi ho rivolto al ministro dell'interno era intesa a provocare notizie o dichiarazioni dal Governo con la speranza che esse potessero dissipare il senso di disappunto e forse di preoccupazione destata in paese da voci di sorde agitazioni e di probabili manifestazioni ostili a noi per opera degli abitanti del Tirolo italiano, i quali, per di più, appresterebbero intanto armi e munizioni in quantità rilevanti.

Mi affretto a soggiungere che conoscendo lo spirito di disciplina inculcato dalla matrigna Austria e il desiderio del quieto vivere che anima la maggior parte dei 200,000 tedeschi che abitano il nostro Tirolo, io non ho dato soverchio peso alle voci accennate.

Tuttavia poichè teste calde possono forse trovarsi anche tra i frigidati tirolesi, i quali, per di più, dalla diretta conoscenza e dalla esperienza acquisita delle nostre debolezze possono aver tratti nuovi motivi a sperare non già di rimanere austriaci, alla qual cosa non tengono menomamente, ma di vedere realizzato il sogno classico di Andrea Hofer della costituzione dei due Tiroli in unico Stato autonomo, ci è parso non fosse fuori di luogo rivolgere l'interrogazione alla quale ha ora risposto cortesemente l'onorevole Porzio.

Le sue parole mirano a tranquillizzarci circa ipotetici tentativi di disordini e circa concentrazione di armi e munizioni e di ciò prendiamo atto con compiacimento e di più il Governatore non avrebbe potuto dirci, perchè è notorio che non nutrono soverchia simpatia per noi quei buoni tedeschi che lusingati dagli allettamenti del nostro sole e del nostro suolo varcarono un giorno le Alpi ed elessero la loro dimora nelle nostre terre. Non è un gran male se non siamo stati e non saremo da loro ricevuti a braccia aperte; ma è una ragione di più per ricordar loro che in Tirolo ci siamo e ci resteremo perchè è terra italiana, animati dalle più riguardose intenzioni verso gli abitanti non italiani; che abbiamo fiducia che migliori rapporti fra loro e noi interverranno dopo una più intima reciproca conoscenza; che senza dubbio fra dieci, quindici, venti anni l'elemento italiano sarà prevalente sul tedesco, che forse si confonderà con quello; ma che in definitiva i resti dell'elemento tedesco che proprio non volessero saperne di italianizzarsi farebbero

bene a riprendere le vie dei monti per ritornare alle terre donde vennero a noi.

Perchè la desiderata opera di consolidamento avvenga, invochiamo un'azione di Governo ispirata ai maggiori riguardi verso coloro nelle cui vene non scorre sangue italiano, ma azione sempre vigile, ferma, severa, ispirata al rispetto illimitato, assoluto delle nostre istituzioni e degli organi nostri istituzionali (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Avocazione allo Stato dei profitti di guerra realizzati nel periodo 1° agosto 1914-30 giugno 1920, in conseguenza della guerra, dai commercianti industriali e intermediari » (N. 168).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Avocazione allo Stato dei profitti di guerra realizzati nel periodo 1° agosto 1914-30 giugno 1920, in conseguenza della guerra, dai commercianti, industriali e intermediari ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, prima di addentrarmi nell'esame tecnico dell'ultimo progetto finanziario che è sottoposto alla vostra attenzione e alle vostre deliberazioni, credo conveniente di rispondere a quei senatori, i quali mi hanno fatto delle domande specifiche su questioni accessorie, le quali meritano pure tutta l'attenzione del Senato. E comincio a dire all'onorevole Schanzer, il quale ieri aveva lamentato che per la funzione di talune tasse di bollo mancassero le marche, strumento indispensabile, che quanto egli ha affermato è perfettamente vero.

La fabbricazione delle marche da bollo aveva subito qualche ritardo per inconvenienti che erano accaduti nelle officine. Sono lieto però di potere assicurare che ora questo lavoro è alacramente ripreso e fra brevissimo tempo il fabbisogno necessario per l'esecuzione della legge sarà pronto.

Altra questione, sulla quale mi ha specificamente interrogato l'onorevole Pellerano è quella che riguarda il funzionamento delle Agenzie delle imposte, messe in rapporto specialmente agli accertamenti sulla ricchezza mobile.

Giustamente egli dice che la ricchezza mobile non dà tutto quello che deve dare. E disgraziatamente questo è un ritornello, che noi sentiamo ripetere da almeno 60 anni. E si comprende che così sia.

La natura dell'imposta, la quale si fonda sull'elemento induttivo, e d'altra parte si appoggia sulla coscienza degli stessi contribuenti, non può dare quei risultati specifici, precisi, che pure meriterebbe, che pure sarebbe doveroso di avere.

Io posso tuttavia dire con sicura coscienza che le Agenzie delle imposte usano anche per questo cespite d'entrate il maggior riguardo, la maggiore attenzione, e non è possibile non dire che l'opera loro è veramente lodevole.

Io dirò al Senato due sole cifre, le quali dimostreranno come anche nel periodo più grave, nel periodo nel quale le attività del paese erano se non distolte per lo meno preoccupate da altre gravi cure, le Agenzie delle imposte hanno adempiuto al loro dovere.

Nell'esercizio 1914-1915, cioè nell'esercizio veramente antecedente alla guerra, le entrate per ritenuta di ricchezza mobile furono di 80 milioni; quelle per accertamenti delle Agenzie sui ruoli e per versamenti alla tesoreria 300 milioni. Nell'ultimo esercizio la ritenuta netta ha dato 174 milioni, cioè un profitto più che raddoppiato perchè da 80 milioni a 174 vi sono altri 94 milioni; l'entrata per nuovi versamenti è giunta da 300 a 538 milioni, con un aumento di 238 milioni.

Ora, se si tien conto che quella ritenuta è automatica, ma che le altre entrate derivano da accertamenti, occorre concludere che le Agenzie delle imposte non solo non hanno affievolito la loro energia, ma si sono tenute in quella linea costante di lavoro che è principale dovere loro. E dico questo anche mettendo sotto gli occhi del Senato la circostanza, che questi aumenti e questa alacrità dell'opera delle Agenzie avvennero nel momento nel quale la natura stessa della vita sociale era preoccupata dalle vicende della guerra e dal succedersi di provvedimenti finanziari, i quali ad ogni momento imponevano a queste Agenzie nuove forme di lavoro.

La guerra, che ha affievolito l'energia di tanti uffici, ha portato negli uffici delle agenzie delle imposte quella attiva operosità che

è precipuo dovere dello Stato; ed io anzi prendo questa occasione per inviare una parola di lode e d'incoraggiamento a questi funzionari, i quali, sotto la direzione del loro capo amministrativo, hanno ben meritato del Paese. Ritengo quindi che si debba loro questa parola d'incoraggiamento, tanto più incitatrice se pronunciata in quest'aula, che accoglie menti così elette. Io poi dirò ancora una cosa, ed è che non mi dissimulo che i nuovi provvedimenti finanziari porteranno ad un diapason assai più alto le mansioni e il lavoro di queste agenzie, e ritengo che sia mio dovere seguire attentamente questo movimento, onde nessuna delle fonti della ricchezza, alle quali il Paese e noi ci dedichiamo con tanta cura, possa disperdersi. Sotto questo punto di vista affermo al Senato che la mia costante attenzione non verrà mai meno. Io credo che dopo queste dichiarazioni l'onorevole Pellerano si dichiarerà soddisfatto.

Un'altra questione è stata sollevata in questa aula dall'onorevole senatore Frascara, che riguarda un punto della nostra vita finanziaria, il quale in questi giorni presenta uno speciale interesse, ed è quella che si riferisce alla tassa sul vino. Il senatore Frascara ha domandato se sia vero che questa tassa, posta nel 1919 e nel 1920, non sarà esatta per il 1919, ma lo sarà soltanto per il 1920. Alla domanda precisa rispondo con una risposta altrettanto precisa: la tassa dovrà essere esatta per tutti e due gli anni. Infatti, come dice benissimo il senatore Frascara, com'è possibile che noi facciamo diversamente? Una parte di coloro che erano iscritti nel ruolo del 1919 hanno fatto le loro denunce e alcuni hanno già perfino fatti i pagamenti: sarebbe enorme che coloro i quali hanno adempiuto agli ordini della legge dovessero pagare e coloro che non hanno fatto ancora il loro dovere fossero esenti dalla tassa. (*Approvazioni*).

Quindi anche sotto questo punto di vista il Senato non deve temere: le due tasse saranno percepite in modo assoluto. Dico questo anche per smentire immediatamente le false notizie, con le quali si tenta far credere alle popolazioni che la tassa del 1919 non sarà pagata e che per quella del 1920 si vedrà. Io non credo che si possa su questo transigere, e le istruzioni che sono state date in materia sono tali da rassicurare completamente il Senato. Il va-

lente ed egregio mio collaboratore ad amici suoi deputati, i quali domandavano notizie a questo riguardo, ha risposto con un telegramma, che riflette le istruzioni date alle varie intendenze.

A questo proposito ricorderò le parole dette ieri dal senatore Frascara. Non è possibile che le nostre popolazioni possano ribellarsi a questa imposta sia per la sua tenuità sia perchè tocca un prodotto che in questi tempi ha raggiunto un prezzo altissimo. Siamo in un tempo nel quale tutti i cittadini, anche coloro che stanno meno bene della classe degli agricoltori, debbono sopportare sacrifici: sarebbe enorme che questa classe non volesse sopportare questo lieve aggravio (perchè una parte della tassa è pagata dal compratore) il quale poi è assolutamente necessario affinché tutti concorran insieme a che le finanze dello Stato si ristorino.

Io spero che questo appello agli agricoltori farà tralasciare quelle agitazioni che sono inconsulte e che non serviranno mai a intimidire il Governo ed a farlo deviare da quello che è suo dovere. (*Approvazioni*).

Fatta questa dichiarazione, perchè parmi che altre non ne siano state richieste, io mi rivolgo al tema che forma oggetto della legge che è in esame attualmente al Senato.

Nella discussione di questa legge il senatore Einaudi propose parecchie questioni e fece parecchie domande, e alla sua volta il relatore nella sua magnifica relazione, che è un vero monumento di notizie e di sapienza, perchè tratta questa ponderosa materia con competenza ammirevole, pone diverse questioni che hanno un grandissimo pregio.

Il tema è difficile e delicato, onorevoli senatori; ed io rilevo che lo ha sentito lo stesso senatore Einaudi, che ha detto: « So benissimo che, parlando di errore della legge, non parlo di errore di questa legge, ma di errori che sono nelle leggi precedenti ». Indi egli, con quella sapienza che lo distingue, ha parlato dei vari punti giuridici, affermando che sulla questione riguardante l'altra legislazione non era il caso di soffermarsi.

Quando venne alla seconda parte, a quella nella quale domandava che da parte del Governo si ponessero diverse questioni alla Commissione che sarà creata per l'articolo due,

con lealtà pari alla sua dottrina ha detto: « Comprendo perfettamente che tutto questo deve essere tema per gli studi della Commissione, ma che attualmente non si potrebbero prendere deliberazioni ».

E prendo atto di questa dichiarazione del senatore Einaudi, imperocchè io dovrò pur attenermi a dichiarazioni molto sobrie; ma in compenso procurerò che siano precise, perchè si tratta di un progetto di legge che non soltanto avrà un grande effetto per l'avvenire, ma che tocca un argomento che s'innesta ad una questione, su cui vi è già tutta una legislazione.

Ora so anche per mia abitudine professionale con quanta facilità s'invocano le dichiarazioni fatte nelle aule del Parlamento, per creare una specie d'interpretazione autentica nelle questioni più gravi, a seconda che giovi all'una o all'altra delle parti. Onde qui trattandosi di questioni che hanno importanza non solo per la legislazione avvenire, ma anche per quella passata, prego il Senato di consentirmi di essere sobrio: procurerò invece di essere esatto.

La legge, come hanno osservato giustamente tanto l'onorevole relatore quanto il senatore Einaudi ed altri senatori, non può prendersi in esame se non riferendosi al contenuto della legislazione vigente già in rapporto alla avocazione dei profitti di guerra; imperocchè l'imposta che grava questi profitti venne istituita con decreto luogotenenziale del 1915 e per questo motivo la legge deve far richiamo a questo decreto.

Il decreto precisa le persone che sono contemplate dal nuovo progetto ed indica quelle che sono soggette alle imposte: commercianti, industriali e intermediari; esclude quindi qualunque altro genere di persone, perchè precisa in modo assoluto chi deve rispondere dinanzi a questa legge.

Vuol dire che non soltanto sono esclusi i professionisti e coloro che pagano la ricchezza mobile, ma anche altri elementi e altre industrie: zolfare, tonnare, diritti d'acqua e pesca sono esclusi. Vi sono poi anche altre categorie di persone, le quali non sono specificatamente indicate in questa enumerazione.

Questo ha fatto sì, onorevoli senatori, che davanti alla Camera vennero formulati dei desi-

deri e anzi presentati dei concreti ordini del giorno, i quali mirano a far entrare nelle categorie di coloro che ebbero sopraprofiti durante la guerra altre categorie; anzi, si discusse una formula che variava fra: « occasione di guerra, conseguenza della guerra, ecc. ».

Quello che preme stabilire è la natura di un ordine del giorno votato e accettato dal Governo; ve n'è uno, il quale vuole che siano estese le categorie della legge anche a coloro i quali ebbero la possibilità di trarre comunque benefici dalla guerra; e il Governo ha risposto che avrebbe senza dubbio accettato l'ordine del giorno e avrebbe in modo specifico studiato l'argomento per ripartirlo all'esame del Parlamento alla riapertura dei lavori parlamentari.

Si tratterà, pel reddito indebitamente sottratto all'imposta sui sopraprofiti, di analizzare tutto il nostro regime finanziario, perchè in queste categorie rientrano delle categorie speciali che pagano già tributi speciali.

Ne accenno uno solo, a mo' d'esempio: lo speciale tributo, che colpisce l'industria zolfifera sotto forma di tassa di esportazione, tocca una categoria, per la quale si reclama che sia applicato il sopraprofitto di guerra.

I tributi delle Società commerciali sono già per sé stessi stabiliti in modo speciale; quindi il complesso dell'organismo che dovrebbe venire fuori merita uno studio speciale onde non cadere nell'ingiustizia d'addossare i profitti di guerra a categorie che pagano il tributo a loro speciale e che quindi pagherebbero il tributo generale e poi quello speciale e quello dei sopraprofiti di guerra. Questo per dire che il Governo ha accettato l'ordine del giorno, ma non poteva consentire che nella legge che ora si discute si facessero introduzioni di dette altre categorie per ovviare all'inconveniente già citato. Ad ogni modo l'accettazione dell'ordine del giorno è avvenuta; il Governo ha assunto l'impegno di studiare la materia e di presentare dei provvedimenti, e il Governo questo farà.

Il senatore Einaudi ha fatto richiamo ad un punto speciale, nel quale ci troviamo perfettamente d'accordo; egli ha accennato ad un altro ordine del giorno emesso dalla Camera e di già accolto, con il quale s'invita il Governo a presentare un disegno di legge affinché vengano

accertati meglio e colpiti i profitti realizzati mediante accaparramento di azioni bancarie, finanziarie e di borsa, ed ha soggiunto che io forse ritengo superfluo questo disegno di legge, imperocchè quando si colpiscono coloro i quali hanno profittato della guerra, non vi può essere dubbio che debbano essere compresi coloro che ne hanno profittato nel modo meno conveniente, nel modo che apparisce assai inferiore, nella scala dei valori morali, a tutti gli altri. E infatti io ritengo che nella nostra legislazione vi sia mezzo di colpirli. Ad ogni modo il Governo ha accettato tale ordine del giorno anche per questa considerazione: siccome l'ordine del giorno diceva che li voleva meglio accertati e colpiti, queste parole conferiscono al Governo la potestà ed il dovere di fare il possibile onde accertare se vi sono questi cespiti che possono cadere sotto questa legge. Perciò anche a questo proposito ripeto, dinanzi al Senato, che il Governo in questo intende procedere inesorabilmente.

Sempre in ordine al contenuto del disegno di legge, la Giunta del bilancio della Camera, come la Commissione di finanza, fanno riferimento a due forme di speculazioni. Per poter rispondere convenientemente, dirò due brevi parole, ma precise. Queste questioni riguardano la vendita dei terreni e dei boschi. Quanto alla vendita dei terreni e dei fabbricati, avverto che quando trattasi di operazioni o multiple o isolate, compiute da chiunque opera acquistando o rivendendo a fine di lucro, la legislazione consente che i redditi siano assoggettati non solo all'imposta ordinaria di ricchezza mobile, ma anche all'imposta sui profitti di guerra e conseguentemente all'avocazione: è un'operazione di commercio come un'altra: colui che la compie approfitta del movimento monetario e finanziario determinato dalla guerra, per comprare e rivendere, ed allora si comprende che non vi sia ragione perchè questo tale, che, stando tranquillamente a casa sua, lucra su questo movimento straordinaria, venga dispensato da questa imposta. Al che si può aggiungere che tale opera è stata iniziata anche recentemente, per quanto riguarda gli alloggi, cioè contro le nuove e condannabili forme di speculazioni continuate e costituite dall'acquisto di caseggiati e dalla vendita di appartamenti a prezzi favolosi, colla

conseguenza di un grave perturbamento sull'affitto delle case e di una ricchezza creata sulle disgrazie altrui. (*Benissimo*).

Quindi il prendere questi sopraprofiti di guerra sarà un'opera risanatrice. La stessa cosa presso a poco si dovrebbe dire per i boschi, perchè si tratta anche qui di cespiti d'entrata che presso a poco rassomigliano nella loro speculazione a quello che avviene per i fabbricati e per i terreni. Però diverso è il caso di vendita di uno stabile, fatta, per una ragione qualunque, al puro scopo di investimento di capitali o a scopo di quell'ordinaria amministrazione che non può e non deve cessare durante il periodo più aspro della guerra. Quel Tizio, che per l'andamento dei suoi affari, per quella forma di vita sociale che è conforme in tutte le epoche, fa di queste vendite solo perchè trova che l'investimento è utile, ma senza scopo preordinato di lucro, e cioè solo per dare una garanzia reale al suo patrimonio; quegli non compie atto commerciale, preordinato allo scopo di lucrare, ma fa un atto di ordinaria amministrazione; e sotto questo punto di vista crediamo che non possa essere colpito. Questo io dico riguardo ai boschi perchè è l'argomento che appassionò maggiormente l'altro ramo del Parlamento e che appassiona la Commissione di finanza del Senato. Badate poi che è quello che ha dato luogo ad un movimento di speculazione veramente impressionante.

Le necessità della guerra hanno determinato a raccogliere un enorme quantità di legna, e purtroppo vediamo ancora adesso che la speculazione su questo punto si è manifestata veramente notevole. Ora bisogna pure distinguere fra colui che ha comperato per rivendere, e cioè per fare commercio, e che cade sotto la legge dei sopra profitti, e colui che, proprietario, ha tagliato il bosco secondo la consuetudine.

Ma anche il proprietario che, valendosi di condizioni eccezionali di mercato, ha fatto tagli in modo che la speculazione sia evidente prima che fosse compiuto il ciclo agricolo normale, deviando dalla sua solita linea, ha agito per spirito di lucro, e quindi anch'esso deve rientrare in questa legge: la base però è sempre quella della speculazione.

Era stato ancora accennato in Senato ad un altro punto, e cioè se si dovesse colpire anche

quelli che non sono veri profitti di guerra, ma che sono incremento determinato dalle condizioni speciali del mercato ed anche da una certa quale attività da parte di colui che presiede alle aziende.

La questione non ebbe risultato, perchè l'ordine del giorno, che si voleva presentare in questo senso, non è stato approvato dalla Camera. Ad ogni modo, dato il momento attuale e data la necessità di ricorrere a tutte le risorse, io dico non che si debba fare, ma che può essere argomento di studio, perchè anche lì si potranno trovare risorse non spregevoli.

Perciò su questo punto dichiaro che l'argomento formerà oggetto di studio da parte del Governo.

In definitiva su questo punto, onorevoli senatori, il preciso pensiero del Governo è questo: niuno deve fruire di guadagni conseguiti durante la guerra, e se questi ebbero un investimento, sia pure consigliato da considerazioni di carattere economico, lo Stato ha diritto e il dovere d'intervenire.

Un'altra questione è stata sollevata in modo più grave, e che è certamente importante (se è possibile usare questa parola) dalla Commissione di finanza; ed è quella che riflette il modo tecnico di applicazione del disegno di legge, riportandosi alle due imposte vigenti sui sopra profitti di guerra.

Qui non siamo d'accordo con la Commissione, ma credo che ci possiamo accordare.

Fra le questioni che si attengono al disegno d'applicazione della imposta, vi ha quella diretta a precisare le norme, in base alle quali deve essere determinata la cifra di esenzione di lire ventimila annue indicata nell'art. 1 del disegno di legge: è una questione, la quale va posta in termini precisi, è una delle colonne principali della legge.

Qui vi è un divario profondo fra quello che voleva la Giunta generale del bilancio avanti alla Camera e quello che propone l'onorevole Commissione di finanza del Senato.

La Giunta generale del bilancio aveva così ragionato: La quota di lire 20,000 deve considerarsi come una parte di profitti, che continuerà a sopportare, come ora sopporta, le due imposte vigenti: quella dei profitti di guerra e quella sugli aumenti di patrimonio. Ogni ulteriore cifra cade sotto le norme dell'integrale avocazione.

Disposizione gravissima, perchè non lascia via di scampo a questa esenzione.

La Commissione di finanze del Senato, a mio modesto e rispettoso avviso, è caduta in un eccesso quasi opposto. Essa intende che il contenuto di questo articolo afferma anzitutto che l'avocazione e le imposte sugli aumenti di patrimonio si fondano in un unico provvedimento tributario al cento per cento. Aggiungo che sul nostro ordinamento funzionano due prelievi: il primo sarà il profitto di guerra, il secondo sulla somma residua imposta sugli aumenti di patrimonio e precisa quindi nel seguente modo la determinazione della quota di esenzione: « le vigenti leggi stabiliscono per il profitto patrimonio degli industriali e commercianti una quota di esenzione pari al cinque per cento del patrimonio del contribuente accertato nel modo suesposto, quando tale quota ecceda le lire ventimila e per i profitti-patrimonio degli intermediari una quota di esenzione pari a cinque decimi del reddito ordinario del contribuente accertato nel modo suesposto, ma non mai inferiore a lire ventimila. La nuova legge sopprime l'esenzione unica e fissata in misura proporzionale al patrimonio-reddito del contribuente, sostituendogli una esenzione uniforme ed annuale di lire ventimila. Ciò vuol dire che, una volta determinato il profitto di guerra sulla base della legislazione vigente, bisognerà consentire che fino alla concorrenza di ventimila lire annue di extra-profitti eserciti la sua funzione la legislazione vigente, sia per ciò che riguarda l'applicazione delle aliquote che colpiscono gli extra-profitti medesimi, sia per ciò che riguarda l'applicazione delle aliquote e della imposta sugli aumenti di patrimonio. Per la ulteriore quota di extra-profitto, che eccede le ventimila lire annue, cesseranno di esercitare la funzione loro le due imposte già esistenti per dar posto alla integrale avocazione a favore dello Stato. Stando al pensiero della Commissione, tutte le ventimila lire dovrebbero andare ad integrare l'esenzione. Io credo che la verità sia nel mezzo e preciso qui il pensiero del Governo, il quale non consente nè in una eccessiva liberalità, nè in un eccessivo rigorismo. Non in una eccessiva liberalità, perchè la legge che discutiamo è una legge di aggravio e non di sgravio, e se si ammettesse

la detrazione delle ventimila lire in totale esenzione dall'imposta, accadrebbe che molti contribuenti, i quali già sottostanno a questa tassa, non la pagherebbero più, e quindi per loro la detrazione si convertirebbe in uno sgravio. In secondo luogo non si può consentire in un eccessivo rigorismo, perchè una volta che alla legge vigente è sostituita quella che riguarda la tassazione di tutti i profitti, non si può neppure dire che si debba tassare oltre il limite che questa consente. Io tengo a ben chiarire innanzi al Senato questo concetto: che le ventimila lire dovranno invece sopportare l'imposta sui profitti di guerra. Quindi applicazione soltanto dei profitti di guerra, come falciida delle quote delle lire ventimila. Io ripeto e credo che l'onorevole relatore, esaminando bene la questione, potrà consentire in questo concetto, perchè esso è determinato dalla natura stessa della tassa.

Un'altra questione mi pone in modo preciso la Commissione di finanze. È quella che riflette la rateazione dei pagamenti. La questione ha una grande importanza e va appunto fissata esattamente per non generare illusioni.

Io ricordo, non al Senato ma a me stesso, che l'accertamento di tutti questi profitti di guerra, i quali sono andati a mano a mano passando attraverso varie disposizioni, ha la sua origine nel 1915 e che l'immenso cumulo di lavoro, che è necessario per fare questi accertamenti, impedisce in modo assoluto che proceda rapidamente questa determinazione delle somme, in modo che non passi molto tempo fra quello in cui i profitti sono stati prodotti e quello in cui sono stati accertati. Attualmente l'imposta dei sopraprofiti di guerra si corrisponde in un anno, mediante sei rate bimestrali; l'imposta sul patrimonio nelle stesse sei rate con facoltà al ministro di portarle a dodici, cioè in due anni. Lo stesso si potrebbe fare per i sopraprofiti. L'andare oltre, come vorrebbe la Commissione nella sua relazione, mi sembrerebbe un po' troppo, poichè bisogna tener conto che la cifra di accertamento è ben lungi dall'esser completa. Quest'opera, come il Senato comprende, è veramente di una importanza enorme. È un lavoro che per quanto attentamente curato e per quanta intelligenza e fervore vi dedichino i funzionari, richiede necessariamente un tempo più o meno lungo.

Quindi le iscrizioni nei ruoli potranno iniziarsi soltanto nei primi del 1920 per una parte degli accertamenti già definiti e continuare poi successivamente.

Le stesse esigenze tecniche di accertamento impongono forzati rinvii di riscossione, tanto che si è giunti al punto che i profitti conseguiti nel 1914 vengano a pagare la parte che debbono allo Stato soltanto nel 1920, e cioè cinque o sei anni dopo che sono stati conseguiti. E poichè il versamento è rateale si comprende come il versamento totale non potrà avvenire che alla fine del 1922.

Vede dunque il Senato che si procede rapidamente nel tempo, ed è perciò necessario che sia mantenuta la misura di rateazione che è stata stabilita. E ciò anche per un'altra ragione. Siamo in presenza di leggi nuove, le quali presentano difficoltà più o meno gravi di esecuzione e che possono anche presentare delle sorprese, nel senso di consigliare al Governo delle norme speciali. Infatti nulla potrà impedire al Governo, quando ne veda la necessità, d'intervenire in questo grande lavoro finanziario, in modo che esso si svolga come deve; ma sarebbe imprudente prolungare questo sistema di rateazione, il quale, come è stato stabilito, sembra a me più che sufficiente.

Io credo perciò che anche sopra questo punto potrò avere il consenso della Commissione permanente di finanze.

Un'altra questione è stata sollevata, ed io vi accennerò appena di volo, giacchè il professore Einaudi, il quale appunto l'ha sollevata, ha già rilevato come essa aveva formato oggetto di studio da parte della Commissione di finanza. È la questione relativa alla svalutazione della moneta. Al senatore Einaudi io debbo dire che questa è una questione veramente formidabile e che non potrebbe nemmeno formare oggetto di una discussione, perchè non è possibile sottrarre l'esame di questa questione alla Commissione. D'altra parte sarebbe un mancar di riguardo alla Commissione stessa, se io ora venissi ad esprimere dei pareri in proposito, i quali potrebbero poi rendere più difficile il lavoro della Commissione. La questione è gravissima e sotto un duplice aspetto.

Innanzitutto anche lo Stato viene a trovarsi nella stessa condizione in cui si trovano

i contribuenti, e dal momento che esso riscuote ora tasse ed imposte in base ad accertamenti fatti qualche anno fa, sarebbe giusto che richiedesse che le somme allora stabilite per queste imposte e queste tasse gli fossero pagate col di più derivante dalla svalutazione della moneta. Ma basta accennare a questo concetto, per rendersi ragione dell'enorme difficoltà della questione.

Io perciò non posso dir altro se non che questa questione formerà oggetto degli studi che dovranno esser fatti dalla Commissione.

Accennerò ora, ed anche brevissimamente, ad un'altra questione che pure ha appassionato il Senato e che riflette le esenzioni. Io credo che le dichiarazioni che ho fatto ieri debbano aver eliminato qualunque dubbio che potesse esser sorto al riguardo dopo le parole dell'on. senatore Einaudi. Del resto la cosa era d'intuitiva evidenza. Quando ieri l'on. senatore Einaudi accennò le condizioni, nelle quali si è venuto a trovare lo Stato, evidentemente non ha voluto esprimere il concetto che da parte dello Stato si preparasse ai contribuenti una sorpresa qualsiasi. Del resto la stessa proibizione dell'on. senatore Einaudi, che in lui è profonda al pari della sua dottrina, non avrebbe potuto indurlo a dare la sua approvazione ad un simile provvedimento, se esso fosse effettivamente esistito. Inoltre io debbo invocare al riguardo la testimonianza dell'onorevole relatore della Commissione di finanza, il quale, trattando di questa materia, ha affermato come la disposizione inserita in questo provvedimento corrisponda alla necessità delle cose.

Detto questo, è necessario che la questione delle esenzioni sia posta nei suoi veri termini, che sono i seguenti. Lo Stato aveva accordato delle agevolazioni e le aveva accordate nel momento, nel quale le necessità della guerra imponevano che si fosse fatto tutto il possibile perchè tutto l'armamento occorrente per la difesa della patria fosse in vigore, partendo dalle ipotesi d'un presunto diminuire dei prezzi del dopo guerra. In sostanza queste esenzioni avevano lo scopo d'integrare gl'industriali del danno che avrebbero subito in conseguenza della diminuzione dei prezzi, che si sarebbe verificata. Dall'elenco delle esenzioni, riportato nella relazione della Commissione di finanza, questo concetto appare chiarissimo. S'intendeva

di favorire la ricostituzione della marina mercantile e di altre industrie, e poichè i prezzi, a cui era salito il naviglio, in confronto del valore dell'ante guerra, erano eccezionalmente elevati, parve che il fine si potesse conseguire con queste forme di esenzione dall'imposte di guerra, ecc. Sempre questo lo Stato faceva nel presupposto che immediatamente dopo la guerra i prezzi cadessero in modo che queste industrie si trovassero allo scoperto.

I fatti invece dicono oggi che questa presunzione fu sbagliata: l'andamento dei prezzi, piuttosto che precipitare, ha segnato un altro rialzo, nè è da ritenersi che si possa parlare presto di ribassi di prezzo o di ritornare ai prezzi dell'ante guerra.

Il livello dei prezzi non è più corrispondente a quello che si era preveduto: esso si trova in un punto più elevato anzichè in uno più basso di quello dell'ante guerra. È dunque venuta a mancare la base sostanziale delle previsioni del Governo.

La questione si risolve, onorevoli senatori, in una domanda: è possibile che, mentre con una legge di avocazione si tolgono i profitti a quelle industrie che a loro rischio e pericolo, sopportando tutti gli sbalzi di prezzo, sono riuscite ad ottenere un guadagno, non si prendano poi profitti a queste altre industrie, che furono sorrette ed aiutate in ogni modo? Sarebbe una ingiustizia patente, e si costituirebbero due categorie: cosa che ripugna allo spirito di questa legge.

Allora si vede che lo Stato, come ben diceva l'onorevole Einaudi, si è valso della facoltà della avocazione, perchè non si risolvano in danno della collettività quei provvedimenti che erano stati presi facendo un presupposto che poi non si è verificato.

Si dice: però si può fare l'ipotesi che avvenga il caso contrario, e cioè che vi siano delle industrie, le quali si trovino in una specie di passività di fronte a quanto si è avverato nel movimento dei prezzi. Qual'è in tal caso la soluzione?

Onorevoli senatori, la soluzione, secondo me, è contemplata nelle parole che ha scritto l'onorevole relatore nella sua magnifica relazione. Anche qui, egli dice, in questo come in altri problemi che hanno difficoltà non piccole, anche qui il vero problema, del quale noi sen-

timmo tutta la gravità, si annida nella pratica applicazione: « dal modo, con cui verrà applicato, deriverà la bontà del provvedimento, ed essendosi ora in grado di valutare meglio gli effetti che a quella esenzione terranno dietro, si potrà procedere alla avocazione dei sopra profitti con tutte le cautele che si riterranno opportune ».

Questo può avere la sua portata nella pratica, ma bisogna affermare nel modo più assoluto che in confronto di tutti, nessuno escluso, lo Stato ha il diritto di prendere quei profitti che sono derivati dalla guerra. Questo è un principio, sul quale lo Stato non può assolutamente transigere, ed è bene sia fissato in modo assoluto. Bisogna anzitutto che, quando saranno esaminati dalla Commissione nominata a tale scopo i provvedimenti messi innanzi, per un sentimento di giustizia e di equità tutti coloro i quali hanno approfittato dalla guerra siano trattati alla stessa stregua; ed è questo il punto sostanziale, sul quale si fonda la legge sul patrimonio.

Dopo ciò, onorevoli senatori, io credo di non dovermi più addentrare in altre indicazioni di indole tecnica, sulle quali più ampiamente si intratterà l'onorevole relatore.

Io sono profondamente riconoscente al Senato per la bontà e la pazienza, con la quale mi ha seguito in questi giorni in cui si trattava di provvedimenti finanziari. Questo è l'ultimo, ma è una legge di suprema importanza, perchè essa mira nello stesso tempo ad uno scopo fiscale e ad uno scopo morale.

Si disse a fine di censura che esso tarperà le ali al movimento del commercio e allo sviluppo delle industrie: io credo che questo non sia assolutamente vero.

Bisogna distinguere, onorevoli senatori: vi sono delle industrie e dei commerci, che, o preesistenti alla guerra, o anche creatisi nel periodo bellico, hanno in sé tanta forza di vita, tale potenza di lavoro e tanta fervida intensità di risorse, da formare quella categoria che darà al nostro paese la vera energia. Queste categorie di industriali sono quelle che con noi si sono unite nei periodi più difficili per la vita del nostro paese, quelle che hanno nobilmente compiuto il loro dovere anche a costo di gravissimi sacrifici.

Ma vi sono pure delle industrie nate dall'op-

portunità del momento, industrie e commerci che non hanno questa forza intensa, nate dall'improvvisa necessità. E si può dire che più che altro abbiano sfruttato queste necessità, dirigendosi non al nobile intento di rendersi utili alla patria ma a quello di formare ardite e qualche volta non belle speculazioni.

Oh! non è gran male che queste industrie scompaiano, perchè esse, più che altro, intristiscono la vita del Paese.

Ma più che ad ogni altro scopo la legge mira a restituire alla collettività quelle ricchezze che, invece di essere occupate in opere più proficue, si adagiano nelle forme più opulente e pericolose del godimento e del lusso, esercitando una perniciosa influenza non solo sulla generazione attuale ma anche su quella futura, perchè col loro esempio fanno sì che queste nuove generazioni si abituino ad idee di godimento e di sollazzo.

Noi vogliamo con questa legge che queste ricchezze, così accumulate e che compiono questa triste funzione, vadano alla collettività, onde l'Italia, mercè esse, possa camminare fiera ed altera sulla via della produzione e del lavoro. *(Applausi, congratulazioni)*.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. La Commissione di finanze ha manifestato il desiderio che io stendessi una relazione in due parti, nella prima parte commentando e illustrando il disegno di legge sulla avocazione allo Stato dei profitti di guerra, nella seconda parte lusingando la situazione finanziaria per dare occasione anche sopra questo punto a una discussione nel Senato. Io ho adempiuto come meglio ho potuto a questo dovere; la mia relazione consta delle predette due parti e perciò anche le parole mie si riferiranno a entrambi gli argomenti.

Comincerò trattando del disegno di legge relativo alla avocazione allo Stato dei profitti di guerra.

La Commissione non si è indugiata a dimostrare la legittimità del provvedimento, il quale ha ottenuto il favore della pubblica opinione e corrisponde a un principio di giustizia sociale

(lo ha confermato anche colle sue eloquenti parole oggi l'onorevole ministro delle finanze): inoltre la Commissione ha pure considerato il problema come politicamente risolto dal voto della Camera dei deputati. Tuttavia è bene ripetere come in questo provvedimento sia insito un principio di giustizia e mostrare che noi ne siamo convinti, perchè, come ho scritto nella mia relazione, questi profitti di guerra vennero acquistati con iattura della collettività o almeno accrescendo il comune disagio e rendendo più difficili in generale le condizioni di vita e così alla collettività essi debbono ritornare mediante l'organo che di quella è la più alta espressione e la legittima rappresentanza, lo Stato.

Il collega Einaudi non ha voluto fermarsi sopra questo argomento, ma io credo che da tutto il contesto del suo discorso si deduca che egli è convinto della opportunità del provvedimento; la sua adesione mi è particolarmente gradita, essendo egli uno degli studiosi più profondi di questa materia.

Il disegno di legge però nella sua sommaria formulazione non ha fatto altro che sanzionare il principio. Così è l'applicazione di esso cioè che oggi importa, ed è per questo che la Commissione di finanze, non attardandosi più oltre a discuterlo ed accettandolo integralmente, ha voluto minutamente indicare i precipui avvedimenti da adottarsi per innestare quella che sarà la nuova legge su tutta la precedente legislazione. È proprio dall'applicazione pratica che dipenderà la bontà o, mi sia lecito così esprimermi, l'iniquità del provvedimento: una cattiva applicazione verrebbe a distruggere la bontà del principio.

Vi è innanzi tutto una ragione intrinseca per la quale noi dobbiamo accuratamente discutere queste norme di applicazione. Finchè la legislazione sui profitti di guerra lasciava ancora una parte di questi profitti agli industriali, ai commercianti, agli intermediari, essi potevano anche consentire che l'applicazione della tassazione fosse un po' più onerosa per essi; ne rimaneva sempre alquanto in loro possesso. Ma oggi si tratta di avocare allo Stato interamente questi profitti: perciò se domandassimo a coloro, che sono colpiti da questa avocazione, più di quanto quello che il legislatore vuole, più di quanto essi debbono dare, commetteremmo un'ingi-

stizia e quindi l'applicazione pratica convertirebbe il provvedimento da giusto in ingiusto.

Questa è la ragione intrinseca, ma vi è anche una ragione estrinseca. La legge deferisce al Governo nel suo articolo 2 di provvedere mediante regolamenti nientemeno che a stabilire i termini e modi di pagamento, ad accelerare gli accertamenti dei sopraprofiti di guerra, a tutto quanto altro riguarda l'esecuzione della nuova legge e le relative sanzioni anche penali, con facoltà di coordinare, abrogare, modificare, integrare le disposizioni legislative vigenti.

Quindi noi avremo dei regolamenti che saranno delle vere leggi, ed è perciò che, secondo l'avviso della Commissione di finanze, era bene che negli atti del Senato si trovassero formulate molte norme di applicazione che possano poi essere riprodotte in quei regolamenti; così viene largamente preparato il lavoro, amministrativo in apparenza, ma legislativo di fatto, che dovrà compiere il Governo, resta agevolata l'opera della Commissione parlamentare, composta di tre deputati e di tre senatori, che deve sussidiare il Governo in quest'opera. Conformemente a questi propositi, mi permetto anche in questa trattazione orale di entrare in parecchi particolari di applicazione, tanto più da che, mi consenta di dirlo l'onorevole ministro, egli non si è soffermato nel suo discorso su punti che sono fondamentali e che pure io avevo messo già in evidenza nella mia relazione.

La legislazione attuale, disse il collega Einaudi, è partita da un errore iniziale nella definizione dei profitti di guerra, e di questo errore egli ha esposte le cattive conseguenze: ma ha riconosciuto egli stesso che il danno arrecato da questo errore iniziale è irrimediabile e quindi su questo punto sorvolò, reputando inutile l'esaminarlo, indugiandomi invece sul modo di coordinare la nuova legge alla legislazione vigente, per il che terrò presente qualche osservazione fatta dallo stesso collega.

La legislazione attuale colpisce i profitti di guerra sotto due forme: come redditi nuovi o maggiori realizzati durante la guerra e come aumenti di patrimonio; e io ho proposto di adoperare per semplicità e brevità due designazioni convenzionali: « profitti-reddito » pei primi, « profitti-patrimonio » pei secondi.

Quanto ai profitti-reddito, la nuova legge colpisce anche quelli realizzati nel primo se-

mestre del 1920, mentre la vigente legislazione finiva la tassazione col 31 dicembre 1919. Estendendosi così la tassazione ai profitti-reddito del primo semestre del 1920, io nella relazione, a nome della Commissione di finanze, ho invocato che ai medesimi siano concesse tutte quelle disposizioni di favore che sono state sanzionate pei profitti-reddito realizzati prima e specialmente per quelli del 1918 e 1919. E la cosa è importante, potendosi, ad esempio, avere una compensazione fra gli utili di un esercizio e le perdite di un altro per quegli anni, e potendosi avere anche nuovo accertamento rispetto al reddito ordinario originario: i possessori di profitti-reddito del primo semestre 1920 vengono a fruire di tutti questi vantaggi. E notisi che quella compensazione tra profitti e perdite sarà tanto più giovevole da che il primo semestre del 1920 per non poche industrie non soltanto non fu proficuo, ma cagionò una perdita.

E vengo alla vigente e alla nuova legislazione sui profitti-patrimonio, punto sul quale conviene soffermarci, perchè è per tali profitti che tutto quello, che era stato lasciato ancora al contribuente, verrà, non dirò confiscato (non uso la parola perchè non mi piace), ma preso dallo Stato. (*Si ride*). È qui dove alle vecchie aliquote, che colpivano in varia misura gli aumenti patrimoniali conseguiti per causa della guerra, si sostituisce l'aliquota unica del cento per cento. Noi dobbiamo dunque colla maggiore diligenza provvedere all'accertamento di questi profitti-patrimonio, perchè non si avochi allo Stato più di quello che costituisce il vero profitto, più di quello che è giusto chiedere al contribuente.

Qui si presenta il problema che l'onorevole ministro delle finanze non ha affrontato e che fu toccato da un particolare aspetto dal collega Einaudi: quello delle nuove detrazioni, che si debbono fare da questi aumenti patrimoniali derivati da redditi capitalizzati, in aggiunta alle detrazioni che sono previste dalle vigenti leggi e che quindi vennero già fatte negli accertamenti.

Io compresi nella relazione una enumerazione di queste detrazioni, perchè specialmente su questo punto gli interessati hanno sollevato obiezioni; per esempio, essi hanno detto: « A noi non vennero detratte nella determinazione

dei profitti di guerra le gravissime spese avute per le tasse di registro e bollo sui contratti; non ci vennero dedotte le spese di assicurazione dei fabbricati, le tasse comunali e camerali, le sovraimposte comunali e provinciali, le provvigioni e i pagamenti all'estero, ecc. ». E, si potrebbe anche aggiungere, quella remunerazione che si deve considerare come dovuta all'opera personale che specialmente i piccoli imprenditori prestarono nella loro produzione, opera e remunerazione, a cui accennava ieri opportunamente il collega Einaudi.

Orbene, queste detrazioni debbono essere singolarmente discusse, debbono nel regolamento essere enumerate particolareggiatamente, perchè, se non si concedessero, si domanderebbero agli industriali, ai commercianti e agli intermediari somme maggiori di quelle che hanno lucrato e devono effettivamente versare.

Il problema delle detrazioni è così di suprema importanza rispetto alla giustizia della imposta; e avverto il collega Einaudi che l'enumerazione, che ho fatta delle detrazioni nella mia relazione, non è tassativa, ma puramente indicativa, e quindi vi si può aggiungere quella detrazione cui egli ha alluso e che ho ricordata testè, come altre ancora riconosciute eque. Ve ne è una molto importante, per la quale io stesso sono stato un momento in dubbio relativamente alla risoluzione da prendersi: cioè se fosse da ammettersi la detrazione delle provvigioni e dei pagamenti fatti all'estero. Ho avuto un momento d'esitanza, anche perchè credo che l'Amministrazione non vi sia favorevole.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non vi è favorevole.

FERRARIS CARLO. Ma ho dovuto convincermi che anche questa detrazione è opportuna ed è giusta. Ed invero, se l'operazione con l'estero è stata fatta per mezzo d'intermediari all'interno, in base alla legislazione vigente la detrazione avrebbe luogo. Quindi non parmi giusto, che, ove l'operazione sia stata fatta direttamente con l'estero, la detrazione non si conceda, tanto più potendosi ricorrere alle cautele accennate nella relazione. Ho voluto su questo punto controvertibile richiamare l'attenzione del Governo e del Senato.

Date le condizioni nuove create dalla totale avocazione dei profitti, data la necessità di

nuove detrazioni, che non vennero fatte negli accertamenti precedenti, è indispensabile che si venga ad una rivalutazione dei patrimoni, e qui potrà anche aver luogo l'applicazione di quel criterio che è stato accennato dal collega Einaudi, e che spero di aver esattamente compreso: in ogni caso lo prego di correggermi.

Egli loda che nella rivalutazione si tenga fermo il valore del capitale fisso accertato nella prima valutazione; ma, ove la quantità fisica di capitale circolante al momento della rivalutazione si trovasse identica a quella che si accertò a quella data, cioè al momento in cui avvenne la valutazione del capitale fisso, si dovrebbe pure mantenere la stessa valutazione che fu allora assegnata a tale capitale circolante, perchè per il rinvio della moneta ad identica quantità di capitale circolante corrisponde un prezzo più elevato, ma l'industriale o commerciante non si è arricchito in uguale misura e quindi facendo l'avocazione in base ai prezzi attuali gli si domanderebbe di più di quanto è giusto. Non so se sarà possibile accogliere la proposta: ad ogni modo, ripeto, anche questa è una questione che dovrà essere esaminata, quando si concreteranno le norme della rivalutazione dei patrimoni al l'effetto della avocazione dei profitti allo Stato.

Viene il problema accennato dall'onorevole ministro relativo all'esenzione delle lire 20,000 dall'avocazione. L'onorevole ministro ha ricordato la soluzione data dalla Giunta generale del bilancio della Camera dei deputati e la soluzione che ho proposto io a nome della Commissione di finanze, ed ha formulata una soluzione media, sulla quale non potrei dare subito un giudizio perchè la cosa mi pare complicata, come non avevo neppure, per quanto avessi studiato l'argomento, capito bene quello che volesse la Giunta generale del bilancio; ed anzi ho riportato nella mia relazione anche la parte corrispondente della relazione della Giunta generale del bilancio, e, se i colleghi l'hanno capita meglio di me, sarò lieto di ricorrere ai loro lumi. Ma faccio osservare all'onorevole ministro che la esenzione della quota di lire 20,000 è stata stabilita dalla legge sugli aumenti di patrimonio verificatisi a causa della guerra: quindi fin dall'origine questa esenzione si riferisce ai profitti-patrimonio. Inoltre la legge vigente sancisce per tutto il periodo dal 1° ago-

sto in poi una sola esenzione di 20,000 lire, ed il disegno di legge invece, per le ragioni che ho detto nella relazione, ha convertito questa esenzione unica in una esenzione uniforme ed annuale, il che è molto importante, molto giovevole ai contribuenti, perchè il periodo comprende ora sei anni (1° agosto 1914-30 giugno 1920) e così si può arrivare ad una esenzione corrispondente a sei volte lire 20,000. Questa disposizione migliora notevolmente la vigente legislazione: il nuovo provvedimento ha anche il pregio di tener conto, per quanto un po' empiricamente, della svalutazione della moneta, ed attua una specie di progressività anche rispetto alle somme avocate allo Stato. Adunque dal momento che originariamente questa esenzione unica si riferiva agli aumenti patrimoniali, non comprendo perchè, avendola resa annuale, non si debba riferire ancora agli stessi aumenti patrimoniali. Che possa dalla nostra interpretazione derivare una diminuzione dello sperato provento alla finanza, è cosa molto probabile: ma questo non esclude che la nostra interpretazione corrisponda a criteri di giustizia e di equità.

Rispetto all'estensione della legge, la Commissione non ha voluto assolutamente pronunciarsi sugli ordini del giorno votati dall'altra Camera, perchè forse ci sarebbero stati in seno della Commissione dei dissensi e gravi. Perciò ho scritto a nome della Commissione nella relazione, che avendo il Governo accettato quegli ordini del giorno, coi quali lo si invitava ad estendere la tassazione ad altri redditi comunque realizzati in occasione della guerra, e non considerati dalle vigenti leggi, dovevasi lasciargli piena libertà e piena responsabilità di formulare il relativo disegno di legge. Quindi da questo lato non vogliamo vincolare il Governo nelle sue deliberazioni. Sono lieto invece che l'onorevole ministro abbia seguito la Commissione nell'esame di quelle estensioni della legge che entrano o debbono entrare nell'ambito della vigente legislazione. Quindi prendo atto della sua dichiarazione che la tassazione sui profitti di guerra si applicherà anche a coloro che hanno speculato comprando e rivendendo immobili rurali e urbani. Ma sull'altra questione, pur dalla Commissione sollevata, in ordine al taglio dei boschi, mi trovo con lui alquanto in dissenso. Indubbiamente deve es-

sere colpito colui che a scopo di speculazione ha comprato tagli e poi ne ha rivenduto il prodotto. Dubiterei invece che si possa colpire il proprietario che ha venduto gli alberi del suo bosco, perchè quel criterio indicato dall'onorevole ministro, e cioè che si colpisca il proprietario il quale ha venduto il taglio prima della scadenza consigliata dalla razionale coltivazione del bosco (criterio questo che io pure ho accennato nella mia relazione), è troppo vago ed indiziario e può dar luogo ad abusi e difficoltà gravissime di applicazione.

Ad ogni modo mi compiaccio di aver avuto su questi punti alcune dichiarazioni da parte dell'onorevole ministro.

Viene la questione dell'avocazione allo Stato dei profitti dichiarati esenti dalle vigenti leggi. La questione, se lo Stato possa legittimamente sopprimere tali esenzioni, è di una estrema delicatezza vuoi dall'aspetto giuridico vuoi dall'aspetto della moralità politica: quindi, pur convenendo nelle considerazioni fatte dall'onorevole ministro, mi astengo dall'entrare in questa questione perchè una parola di più o di meno potrebbe dar luogo ad una inesatta interpretazione, potrebbe provocare un giudizio poco ponderato e non corrispondente alla realtà.

Anche qui il problema ponderoso è quello della applicazione pratica, e coloro che mi hanno fatto l'onore di leggere la mia relazione avranno visto che ho voluto in modo particolareggiato, minuto, esporre tutta la legislazione rispetto a queste esenzioni, le quali si riferiscono alla marina mercantile, agli impianti per l'utilizzazione dei combustibili nazionali, agli impianti idroelettrici, all'industria solfifera siciliana, a parecchi enti portuali, alla zona industriale di Roma, ed infine ad un particolare fatto relativo ai paesi già invasi dal nemico, ricordato ieri anche dal collega Einaudi.

Ora qui un punto fondamentale è questo. Se con questi impianti gli industriali hanno avuto ed hanno dei lucri che li hanno compensati e li possono compensare del danno proveniente dall'avocazione allo Stato dei profitti già esenti, la loro attività può considerarsi sufficientemente remunerata per altra via, giovata dalle condizioni economiche in cui essa si svolse e si svolge, e la revoca dell'esenzione può avvenire senza compensi. Ma la difficoltà nasce per

quelle opere e per quegli impianti che non sono compiuti. Colui, che ha una nave in costruzione, e che si vede tolti via quei vantaggi, che gli venivano dal sopraprofitto di guerra, continuerà egli nella costruzione? Colui che aveva cominciato a costruire un impianto idroelettrico o per utilizzare combustibili nazionali, ove gli manchino questi sussidi, non sospenderà la costruzione e tutta la parte già costruita non diventerà così inutile con danno suo e della produzione?

Ecco alcuni dei problemi gravi che debbono essere risolti quando si tratterà dell'applicazione della legge, ed io ho indicate punto per punto alcune soluzioni che alla Commissione di finanze parvero le migliori. Anche qui saranno le applicazioni pratiche che potranno giustificare o far condannare l'abolizione delle esenzioni.

Rispetto all'argomento delle rateazioni dei pagamenti delle somme avocate allo Stato, a nome della Commissione di finanze ho usato espressioni molto generiche. Non poche aziende hanno domandato che la rateazione dei pagamenti venga fatta non soltanto in sei o dodici rate, come consente la legislazione vigente, ma anche in più. Quindi ho detto che è opportuno che questa disposizione, cioè il concedere la rateazione fino a dodici rate, continui ad aver vigore: si potrà integrarla, lasciando al prudente arbitrio del Ministero d'aumentare il numero delle rate come di concordare metodi di pagamento che differiscano dal consueto pagamento in denaro. Ho però creduto di aggiungere che dati i bisogni urgenti della pubblica finanza non sarà possibile largheggiare molto in simili concessioni.

L'onorevole ministro ha detto in fondo la stessa cosa, e quindi non vi è fra noi un disaccordo sostanziale. Ma lo prego di prendere in considerazione le molte proposte che furono e potranno essere presentate in proposito. Una fu formulata ieri dal collega Pellerano e non ripeto ciò che egli ha detto. Ne accennerò una comunicatami da un autorevole funzionario di un'associazione economica molto importante. Egli ha suggerita questa soluzione. Esiste un Consorzio per sovvenzioni sopra valori industriali. Siccome vi sono molte aziende per le quali il pagare in dodici e anche in maggior numero di rate sarebbe di una gravissima dif-

ficoltà, queste aziende desidererebbero che il Consorzio per le sovvenzioni fosse autorizzato a continuare le sue operazioni scontando loro cambiali per tutto o parte di quanto devono pagare allo Stato in seguito all'avocazione dei sopraprofiti. Naturalmente si determinerebbero le garanzie a favore del Consorzio e si assicurerebbe la graduale estinzione di quelle cambiali. A titolo di notizia aggiungo che il Consorzio è costituito dai tre Istituti di emissione, dal Monte dei Paschi di Siena, dalle Opere Pie di San Paolo di Torino, dalla Cassa di risparmio Lombarda e da altre grosse Casse di risparmio.

Trattasi di un'idea pratica che si potrebbe studiare onde rendere più facile alle aziende di pagare senza grave danno o disagio rispetto alle loro condizioni economiche.

Mi associo poi alla lode che l'onorevole ministro ha fatto alla solerzia delle Agenzie delle imposte. L'onorevole ministro avrà veduto che io ho voluto riprodurre nella relazione due prospetti, quello degli accertamenti per l'imposta sui profitti di guerra al 30 aprile e quello degli accertamenti al 30 giugno 1920, e cioè a soli due mesi di distanza. L'ho fatto non soltanto per correggere un errore di stampa, che era incorso riportando il primo prospetto negli atti della Camera dei deputati, ma anche per mostrare l'attività degli Uffici di finanza. Dal confronto dei due prospetti si vede il grande lavoro compiuto in soli due mesi da tali Uffici per gli accertamenti, e così ho in certo modo prevenuto l'elogio che l'onorevole ministro ha fatto a questi solerti funzionari delle imposte, i quali hanno dato la prova pratica della loro attività.

Si potrebbe infine pensare ad un altro provvedimento amministrativo, che accenno di volo. Forse la Commissione centrale pei ricorsi dei contribuenti è troppo poco numerosa; sarebbe necessario aumentare il numero dei membri della Commissione, aggiungendovi qualche capacità tecnica e dividendola in sezioni specializzate per rendere più sollecita la risoluzione dei ricorsi.

Come risulta dalle statistiche, al 30 giugno prossimo passato vi erano 51,072 accertamenti in contestazione. Questo parmi una prova che sarebbe necessario sollecitare molto i lavori della Commissione centrale, la quale deve dare definitiva soluzione a tante controversie.

E così ho finita la prima parte del mio disadorno discorso e vengo alla seconda parte per la quale sono lieto di avere la presenza anche dell'onorevole ministro del tesoro. Ringrazio i colleghi Pellerano, Frascara e Schanzer, i quali si sono occupati anche di questa parte della mia relazione, in ispecial modo l'on. Schanzer che è sceso con me a cortese polemica.

Innanzi tutto rispetto alle valutazioni che io ho formulate, ho avvertito nella mia relazione che queste valutazioni, per le condizioni in cui si trova ora la statistica finanziaria, sono di larga approssimazione; dato il continuo rimaneggiamento delle gravanze e il presentarsi di sempre nuovi fenomeni economici e finanziari la statistica finanziaria ormai deve essere soddisfatta se nei suoi computi gli errori in senso statistico non eccedono qualche centinaio di milioni.

Ho voluto premettere questo, perchè dovrò far oscillare innanzi a voi le cifre con deviazioni di centinaia di milioni.

Rispetto al calcolo dell'entrate io sono partito dal presupposto che le attuali gravanze, quelle già esistenti, potessero dare un aumento di 600 milioni durante il corrente esercizio.

Il collega Schanzer ha osservato che la mia valutazione era troppo bassa. E forse è vero, ma spiego subito le ragioni della mia forse soverchia prudenza nelle previsioni.

Per esempio nell'esercizio 1919-20 in confronto dell'esercizio precedente 1918-19 troviamo un aumento di 390 milioni per i monopoli commerciali; ma non si tratta di vero aumento, bensì di un cespite nuovo, perchè i monopoli commerciali nell'esercizio 1918-19 non esistevano e quindi non appaiono in tale esercizio nemmeno per una lira d'introito. Trattandosi di un provvedimento che fu subito spinto al massimo rendimento per il modo con cui fu ordinato e la materia colpita, nel corrente esercizio non vedremo più un aumento di 390 milioni in confronto dell'esercizio precedente: avremo invece per tale cespite una cifra di vero aumento, ma bassa.

Io poi ho osservato che le tasse di registro e bollo hanno dato un aumento nell'esercizio 1919-20, in confronto dell'esercizio precedente 1918-19, di 298 milioni. Or bene, l'aumento non è dovuto ad un incremento naturale delle entrate, ma agli inasprimenti introdotti

in questa materia. Questi inasprimenti hanno ormai esaurito il loro effetto e continueranno ad agire nell'esercizio corrente soltanto nella misura corrispondente alla somma degli affari: e la somma degli affari non potrà avere tale incremento da assicurare per sè sola un cospicuo aumento nell'introito.

Le ultime statistiche poi provano che le imposte indirette sui consumi tendono ora a dare un provento minore che non nell'esercizio 1919-20.

Date queste circostanze, io mi ero limitato a calcolare un aumento di 600 milioni.

Il collega Schanzer invece prevede un aumento di 1200 milioni ed io gli concedo questi 600 milioni in più, perchè, come vedremo, essi non infirmano le mie conclusioni sul disavanzo.

Il collega Schanzer ha inoltre osservato che io avevo calcolato per il corrente esercizio un provento dell'imposta straordinaria sul patrimonio di 126 milioni, mentre il provento sarà certamente maggiore, come dirò fra breve.

Debbo premettere che io non avevo nessun dato ufficiale su questo argomento, e le previsioni ho dovuto trovarle proprio colla mia testa. Per fare il calcolo del probabile gettito dell'imposta straordinaria sul patrimonio io ero ricorso ad un elemento statistico che si adopera anche per calcolare l'ammontare probabile della ricchezza di un paese e cioè i valori delle successioni. Io, partendo dal valore imponibile delle successioni nel 1914, avevo calcolato, come patrimonio medio di quelli denunziati agli effetti dell'imposta straordinaria predetta, lire 200 mila: l'avevo moltiplicato per il numero delle denunzie state presentate cioè 361,080 ed ero arrivato così ad una cifra di 72 miliardi di materia imponibile, dalla quale avevo dedotto che si potevano ricavare 252 milioni come gettito d'imposta. L'Amministrazione finanziaria, a cui avevo comunicato quella previsione, mi avvertì che, date le condizioni degli accertamenti e della formazione dei ruoli, non si sarebbe potuta riscuotere che una parte di tale somma ed allora io ho ridotto la mia previsione alla metà e cioè a 126 milioni. Senonchè, proprio ieri mattina, l'Amministrazione stessa mi partecipò che le denunzie presentate per l'imposta sul patrimonio, ed in base alle quali sono stati compilati i ruoli di terza serie, ammontano a 360 milioni, riscuotibili per 300 mi-

lioni nell'esercizio attuale. Perciò io ho rintascata la mia primitiva previsione di 252 milioni, pur compiacendomi che essa si fosse avvicinata in modo così notevole alla realtà, ho rinunciato alla seconda previsione dell'incasso effettivo di 126 milioni e per l'introito nel corrente esercizio accetto i 300 milioni calcolati dall'Amministrazione finanziaria, superiore per 174 milioni ai 126, che avevo iscritti nella mia relazione.

Così, egregi colleghi, io concedo 600 milioni di più per introiti dalle gravanze già esistenti durante il corrente esercizio, secondo la previsione del collega onorevole Schanzer: aggiungo 174 milioni di più per introito dell'imposta sul patrimonio e formo un totale di 774 milioni in più, che consento ad iscrivere nel bilancio dell'entrata.

Senonchè ieri mattina (era proprio la giornata delle sorprese) mi pervenne una ristampa del discorso pronunciato dall'onorevole Marcello Soleri, Commissario generale per gli approvvigionamenti, nel 30 luglio prossimo passato alla Camera dei deputati. L'egregio Commissario generale onorevole Soleri ha fatto opera lodevole ristampando questo suo discorso, perchè vi ha aggiunto delle note che ne aggiornano i dati.

In base alle notizie da lui comunicate alla Camera nel 30 luglio prossimo passato, io avevo calcolato l'ammontare della spesa per gli approvvigionamenti a cinque miliardi e cinquecento milioni. Invece ora l'egregio Commissario generale per gli approvvigionamenti, nella nota a pagina 11 del suo discorso, dice che questa somma è salita a sei miliardi e 370 milioni.

Ed allora, che cosa ne deriva? Ne deriva che la differenza in più fra tale cifra e quella accolta nella mia previsione rispetto agli approvvigionamenti è di 870 milioni.

Dunque il maggior introito, che ammetto in base alle osservazioni fatte dal collega Schanzer, è di 774 milioni; la maggior spesa è di 870 milioni e così rimangono ancora  $870 - 774 = 96$  milioni a mio credito, ed aggiungendo questi 96 milioni al disavanzo che io avevo calcolato in 13 miliardi 744 milioni, arriviamo a 13 miliardi e 840 milioni. E così l'analisi porta ad aumentare ancora il disavanzo.

Sono cifre che spaventano e vorrei che finissimo presto la discussione perchè non vor-

rei avere la triste missione di dover aggiungere ancora qualche altro centinaio di milioni al calcolo del disavanzo.

Ad ogni modo il disavanzo, sia di 13 o di 14 miliardi, o sia di più o sia di meno, mi pare che richieda provvedimenti radicali ed urgenti: bisogna prontamente colmarlo in una grossa parte. Il collega Schanzer ha ieri esposte cifre abbastanza consolanti, e ha detto che con l'aumento delle entrate e collo scomparire di certe spese straordinarie si potrà gradatamente ridurre il disavanzo, cosicchè fra quattro o cinque anni ci troveremo in assai migliori condizioni.

Ma questo, secondo l'avviso della Commissione di finanze, non esonera il Governo dal dover proporre nuovi provvedimenti, i quali rapidamente valgano a riparare a questo enorme disavanzo, sia pure, ripeto, parzialmente.

Ed io, a nome sempre della Commissione di finanze, ho accennato a nuovi cespiti. Fra questi indicai una imposta suntuaria la quale io dissi non essere stata applicata: ma il collega Schanzer mi ha fatto avvertire che quella imposta suntuaria, alla quale io aveva alluso, era stata applicata, e che la non applicata era invece un'altra. E allora sono andato ad investigare ed ho trovato che in realtà vi sono due imposte suntuarie, cioè quella portata dal decreto 24 novembre 1919, n. 2165, allegato A, sopra i tessuti di lusso ed i guanti, che è in applicazione ma in modo molto remissivo, e quella del 24 novembre 1919, n. 2163, allegato B, relativa alla tassa di bollo sulla vendita degli oggetti di lusso e comuni e che non è ancora stata applicata. Ecco dunque due imposte dalle quali occorre ricavare tutti i profitti che possono dare, anche perchè colpiscono quella deplorabile tendenza al lusso, dalla quale sono state invase tutte le classi in città e in campagna.

Vi è poi l'imposta sul vino, e ieri espressi le dovute lodi al Governo relativamente ai suoi nuovi provvedimenti per essa, come sono contento delle dichiarazioni fatte oggi in proposito dall'onorevole ministro delle finanze; ma plaudo anche di gran cuore alle parole dette ieri dal collega Frascara che crede si possa opportunamente aumentare ancora questa imposta di fronte al prezzo veramente eccessivo che il vino ha raggiunto.

Ma resta un gravissimo problema ed è quello che si riferisce ai 6370 milioni per gli approvvigionamenti.

E qui non c'è altro provvedimento da prendere che quello di aumentare, e notevolmente aumentare il prezzo del pane. (*Approvazioni*).

Tutti dobbiamo esser convinti che qui c'è in gran parte la salvezza della finanza. Il collega Schanzer ieri ha detto che il precedente Gabinetto, a cui io avevo fatto una cortese critica sotto questo rispetto, non aveva dato seguito alla tassazione per motivi politici. Ma come ci furono, così ci saranno sempre clamori parlamentari ed extra parlamentari, e risorgeranno certamente rumorose proteste se si propone un aumento del prezzo del pane.

Ma un Governo non deve desiderare di aver sempre Parlamento e pubblico ossequenti, nè deve temere l'impopolarità, nè evitare le responsabilità. Anzi un Governo si rivela veramente Governo quando sa vincere le opposizioni che sono ingiustificate. E io sono persuaso che il Governo dell'on. Giolitti, se sorgessero opposizioni alla maggiore tassazione del pane saprebbe affrontarle energicamente. (*Benissimo*).

Il collega Schanzer ieri, nell'eloquente perorazione del suo discorso, ha parlato dei meriti della classe borghese, ha accennato a quello che ha fatto e a quello che saprà fare ancora. Ma mi permetta l'egregio collega di dire che oggi noi non dobbiamo parlare alla classe borghese: noi dobbiamo parlare alle classi lavoratrici. (*Benissimo*).

Le classi lavoratrici vogliono conquistare il potere, e cercano di conquistarlo con tutti i mezzi, i leciti e i non leciti. E lo conquistino pure! Ma dal momento che sono sorde alle esortazioni e ai moniti di ordine morale, serviamoci dell'arma tributaria per insegnare anche alle classi lavoratrici l'universalità del sacrificio per la salvezza della finanza che è anche la salvezza della patria. (*Vivi applausi. Molti senatori vanno a congratularsi con l'oratore*).

MEDA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. Non ho discorsi da fare; ma brevissime parole da rivolgere al Senato. Io lo ringrazio di avere richiamata

sempre più l'attenzione del Governo sulla necessità della sistemazione finanziaria e d'averlo incoraggiato a provvedervi: e non posso rispondere a questi eccitamenti se non che non è supponibile che il Governo rimanga indifferente dinanzi al problema del risanare il bilancio. Alla ripresa dei lavori legislativi, a complemento del programma già tracciato, saranno presentate al Parlamento tutte le proposte opportune, comprese quelle per diminuire l'onere degli approvvigionamenti granari, il quale dipende specialmente dalla persistente necessità di ricorrere per fortissime quantità alla importazione e di subire nei pagamenti un altissimo cambio.

Io mi auguro che il Paese sorregga il Governo nelle formidabili difficoltà che attraversa con quella cordiale cooperazione che deve riposare specialmente sulla comune fiducia nelle energie nazionali.

Purtroppo noi dobbiamo quotidianamente assistere a deplorabili attentati contro il nostro credito, che vengono da varie parti: ieri, per esempio, sul mercato finanziario si è gettato l'annuncio della intenzione nel Governo di proporre la riduzione dell'interesse sul debito pubblico: non si crederebbe se non fosse vero: ed io rilevo la cosa per avere l'occasione di smentirla nel modo più assoluto, riportandomi del resto alle mie precise dichiarazioni fatte in proposito su questo tema nell'altro ramo del Parlamento.

Abbiamo coscienza delle nostre responsabilità e dei nostri doveri; e se il Parlamento ci aiuterà non verremo certamente meno né a quelle né a questi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Pellerano, Garofalo ed altri.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Il Senato, volendo ad ogni costo che sia soppresso l'enorme disavanzo del nostro bilancio e che conseguentemente la nostra moneta possa riacquistare il suo valore nominale, confida che il Governo presenti al più presto proposta di provvedimenti atti ad eliminarlo per quanto è possibile e in ogni modo a fare subito sensibilmente diminuire la perdita derivante dalla vendita del grano ad un prezzo troppo inferiore a quello di costo, senza aggravio delle più modeste economie private ».

PRESIDENTE. Il primo firmatario è il senatore Pellerano; chiedo se desidera svolgere l'ordine del giorno.

PELLERANO. Non ho bisogno di svolgerlo; ho detto ieri le ragioni per le quali credo necessario che si riesamini la questione del prezzo del pane e insieme ad alcuni senatori ho presentato un ordine del giorno che spero sarà accettato dal Governo, perchè noi desideriamo che si sappia, e in Italia e all'estero, che il Senato vuole assolutamente che la situazione finanziaria dell'Italia migliori, e che in ogni modo e ad ogni costo il grave disavanzo sia al più presto eliminato!

Non ho altro da dire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sul proposito di ottenere il miglioramento delle condizioni della finanza, sul proposito di combattere con tutti i mezzi possibili il disavanzo siamo perfettamente d'accordo.

Però non bisogna mettere come condizione principale, esclusiva, la variazione del prezzo a cui si vende il grano; riteniamo che sia necessario risolvere questa questione, ma domandiamo piena libertà di azione circa i mezzi coi quali crederemo di togliere quest'onere eccessivo a carico della finanza dello Stato.

Il Ministero sta studiando questo problema; io non posso dichiarare ora alcun proposito concreto sul modo col quale intenderà risolvere la questione; ma ritengo che non si possa in modo assoluto escludere che continui una diminuzione del prezzo del pane per le classi più disagiate. L'ordine del giorno lo accenna, però lo accenna in una forma, me lo consenta il senatore Pellerano, un po' troppo subordinata. Accetto l'ordine del giorno perchè il concetto c'è, ma ci tengo a dichiarare che ci riserviamo piena libertà d'azione; per esempio se potessi far pagare al vino buona parte di ciò che si perde per il grano lo farei molto volentieri. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Con queste dichiarazioni accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Pellerano, Garofalo ed altri, accettato dal Governo.

Chi approva è pregato di alzare la mano.  
(È approvato).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 1.

I profitti realizzati in conseguenza della guerra nel periodo dal 1° agosto 1914 al 30 giugno 1920, in eccedenza al reddito ordinario dei contribuenti indicati nell'art. 1 dell'allegato B) al decreto luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1643, compresi i profitti dichiarati esenti da speciali disposizioni legislative o destinati a speciali detrazioni per sopracosti o deperimenti, sono avvocati a favore dello Stato per la parte che superi la somma annua di lire 20,000.

A questo effetto è data anche facoltà alla finanza di rivedere gli accertamenti già eseguiti per la valutazione dei profitti stessi, quand'anche risultino definitivamente regolati.

Agli effetti dell'avocazione dei profitti di guerra allo Stato, nei limiti indicati al primo comma del presente articolo, le disposizioni contenute nell'articolo 2 capoverso del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, sono estese a favore delle cooperative, enti ed Istituti di consumo ed ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro che, non proponendosi scopo di privata speculazione, sono regolarmente iscritti nel registro prescritto dagli articoli 14 e seguenti del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, o riconosciuti dalla Commissione per la revisione degli enti di consumo istituita con decreto-legge 6 giugno 1920, numero 881.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Io avevo chiesto all'onorevole ministro delle finanze alcune spiegazioni intorno a punti precisi relativi a questo articolo, e specialmente sulla questione della valutazione delle attività alla fine del periodo della tassazione, sulla detrazione delle spese e su altri argomenti a cui ha accennato anche l'onorevole relatore.

Ringrazio per la cortese promessa avuta di mettere allo studio le questioni che ho sollevate. Essa tuttavia mi lascia un po' insoddisfatto, perchè, invece di una semplice promessa di studiare, sarebbero state assai opportune alcune dichiarazioni intorno al modo con cui il Governo intende che queste questioni siano imposte. Punto da risolvere, nell'applicazione dell'articolo presente, era quello soltanto di sapere se si debbano tassare i soli guadagni di guerra o qualche altra cosa. La semplice promessa di studiare non basta a togliere il dubbio che, sotto colore di avocazione di profitti, si riesca, forse anche involontariamente, a confiscare il patrimonio antico. Un affidamento del Governo in questo senso sarebbe stato molto utile, anche se fosse stato espresso in termini generalissimi. Sarebbe stato utile, anche per evitare l'accusa che si fa a questi provvedimenti, che, cioè, sono destinati a lasciar sfuggire molti contribuenti, in quanto che i mezzi tecnici di accertamento a carico di essi non esistono, e non vi è la possibilità di colpire quelli di essi che non hanno nè macchine, nè scorte, nè contabilità impiantata, ma sono semplici intermediari; obiezione questa che all'opinione pubblica farà dire che non si è riusciti a raggiungere l'intento. Per ovviare a questa obiezione, che sorgerà dai fatti, non credo sia ragione sufficiente di risposta dire che si tasseranno altri più di quello che meritano. È mezzo antico, ma biasimevole, di adottare il criterio di usare contro i contribuenti fraudolenti dei mezzi di rivalsa a danno di altri contribuenti.

Avrei desiderato che, tenendo conto delle considerazioni sviluppate riguardo alla svalutazione, si fosse dato affidamento che il Governo non intende se non di tassare i veri guadagni e non intende di assorbire, giovandosi di un fatto dovuto a sua colpa, ossia la svalutazione della moneta, quel che era il patrimonio del contribuente preesistente alla guerra.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ho domandato la parola su questo articolo piuttosto per fare un richiamo al nostro regolamento che per entrare nel merito della discussione alla quale si è ormai dato fondo con tanti dotti discorsi che purtroppo lasceranno il tempo che trovano.

Il problema valorosamente svolto ieri dal collega Einaudi circa la svalutazione della moneta e i provvedimenti che si devono prendere per il calcolo dei soprapprofitti di guerra, in relazione a questo fenomeno economico che ha colpito l'Italia, era stato da me proposto all'onorevole ministro delle finanze con una interrogazione che giunse alla Presidenza del Senato il giorno 4 agosto, e che il giorno 5 o 6 di detto mese deve esser pervenuta all'onorevole ministro.

Non so se il mio amico onorevole Facta era allora ministro, o se lo era invece il suo predecessore onorevole Tedesco. Ma certamente al ministro la mia interrogazione è pervenuta, la Segreteria del Senato me lo ha assicurato.

A tale interrogazione domandavo risposta scritta, e domandavo risposta scritta anche perchè chiedevo che il ministro, il quale certamente doveva aver già esaminato la grave questione, comunicasse al Senato ed al pubblico le istruzioni su di essa impartite.

Perchè la questione è delicatissima. La svalutazione della moneta può portare, ed è stato dimostrato, sia ad una facile evasione, sia a gravi ingiustizie in danno dei contribuenti.

La stampa finanziaria ed economica si è impadronita della mia interrogazione, che è stata pubblicata dai giornali, e parecchi pregevoli articoli di studiosi della materia sono stati pubblicati su quell'argomento.

Quindi mi dispenso dal parlarne e dall'entrare nella dimostrazione del pericolo che deriva sia a danno dell'erario, sia a danno del contribuente, dal non tener conto con esattezza ed accorgimento di tutte le varie forme in cui si può presentare questo fenomeno del deprezzamento della moneta in relazione alla valutazione dei soprapprofitti.

Ripeto che avevo chiesto risposta scritta fino dal giorno 4, e, diciamo pure, dal giorno 6 agosto. Oggi è il 23 settembre e non ho avuto l'onore di ricevere nessuna risposta.

Ho saputo che nei Ministeri (quando ero ministro, io non ho osservato questa regola) si ritiene che i sei giorni stabiliti dall'art. 104 del nostro regolamento per dare risposta scritta, decorrano soltanto quando le Camere sono in funzione. E siccome il Senato è aperto dal giorno 17 corr., oggi è il 7° giorno da che il Senato ha ripreso le sue sedute.

Quindi sarei in credito da 24 ore (anche secondo questa interpretazione) di una risposta scritta dal ministro delle finanze alla mia interrogazione.

Questa risposta non la pretendo subito, perchè desidero sia una risposta precisa che esprima il pensiero del Governo sulla importante questione. Ma mi sembra opportuno frattanto di invitare la nostra Presidenza e la Commissione del regolamento, a esaminare se è esatta quest'interpretazione che si dà all'art. 104, che cioè i sei giorni decorrono solo quando sia in funzione il Parlamento. Perchè l'istituto delle interrogazioni con risposta scritta, a mio avviso, serve piuttosto nelle urgenze che si verificano quando il Parlamento tace; e allora dire che i termini per la risposta debbono decorrere da quando si riapre, è annullare la funzione di questo istituto. Io esprimo questa opinione mia, ma prego chi ha la competenza a farlo, di esaminare la questione e di chiarire l'art. 104 in modo che si sappia se la risposta scritta può servire a casi d'urgenza o se altrimenti bisogna valersene soltanto quando il Parlamento è in funzione. Io non dubito che l'onorevole ministro delle finanze, del quale m'è nota la cortesia, vorrà rispondere alla mia interrogazione, e non entro per ora nel merito della questione.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prima di dare la facoltà di parlare all'onorevole ministro delle finanze, è mio dovere rispondere al senatore Mortara circa le disposizioni del nostro regolamento.

Il Senato, nell'approvare le norme regolamentari per le risposte scritte alle interrogazioni, ha stabilito espressamente che la interruzione dei lavori non sospende il corso del periodo di sei giorni assegnato per la risposta. E, durante la interruzione dei lavori del Senato, può la Presidenza ricevere le risposte scritte, come riceve le presentazioni di progetti di legge e di relazioni.

Devo poi aggiungere, quanto alla osservazione che egli ha fatto per il ritardo della risposta, che io mi faccio sempre premura, quando è trascorso il termine di sei giorni, che il regolamento assegna per la risposta scritta, di ricordare ai ministri l'obbligo che hanno.

Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Io dichiaro subito la profonda mia mortificazione per quanto ha detto l'onorevole senatore Mortara, riguardo alla sua interrogazione. Essa fu presentata al Ministero delle finanze sei giorni prima ch'io entrassi al Ministero. Sarà uno di quegli inconvenienti che succedono appunto in quei casi di successione di ministri, perchè l'onorevole Mortara e il Senato sanno com'io ponga ogni cura nel rispondere nel modo migliore e più sollecito a tutte quelle domande e premure che mi sono fatte dai componenti quest'Alto Consesso. Sono inconvenienti che io mi trovo nell'impossibilità di precisare come siano avvenuti. Ma assicuro l'onorevole Mortara che sarà mia cura di fare immediatamente le verifiche necessarie, e ciò farò non solo per un impegno di dovere ma anche per gli altri rapporti che mi legano a lui in cordiale intimità.

Riguardo alla questione sollevata dal senatore Einaudi, io ho avuto modo di precisare quali erano le valutazioni colpite dalla legge dei sopraprofiti e credo che non vi possa essere alcun equivoco. Io ho avuto cura di notare i confini giusti della legge.

Quando dovetti rispondere all'on. Einaudi relativamente alla questione delle valutazioni, ho detto che essa è una delle più gravi e delicate e che, quanto più sono difficili le questioni, tanto più è pericoloso per il ministro fare dichiarazioni, trattandosi di oggetti posti allo studio di Commissioni speciali, che debbono armonizzare tra loro le diverse finalità della legge. Bisogna quindi andare molto cauti.

Prego l'onorevole Einaudi, che ha riconosciuto la gravità della questione, di consentire che essa sia esaminata con la dovuta ponderatezza. Egli ha detto di desiderare che nessuno sfugga all'applicazione della legge; e creda pure che, quando il Governo si decide a presentare una legge siffatta, è appunto perchè nessuno sfugga. Riguardo ai congegni, con i quali questo scopo si deve ottenere, lo prego di volersi rimettere a quanto deciderà la speciale Commissione all'uopo istituita.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, sentita una Commissione composta di tre deputati e di tre senatori, designati rispettivamente dalla Giunta generale del bilancio e dalla Commissione di finanza, tutte le disposizioni occorrenti:

1° per stabilire i termini e modi di pagamento;

2° per accelerare l'accertamento dei sopraprofiti della guerra;

3° per tutto quanto altro riguarda l'esecuzione della presente legge e le relative sanzioni anche penali, con facoltà di coordinamento, di abrogazione, modificazione o integrazione di disposizioni legislative vigenti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Ritiro di un disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un decreto Reale che autorizza il Governo a ritirare un disegno di legge per proroga al 30 giugno 1920 del termine per l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.

Debbo spiegare la ragione e la portata del ritiro di questo disegno di legge.

È occorsa una cosa un po' singolare. Era stato presentato direttamente al Senato un disegno di legge che prorogava l'imposta fino al 30 giugno 1920. La cosa non era perfettamente corretta, perchè trattandosi di un disegno di legge d'imposizione fiscale doveva esser presentato prima all'altro ramo del Parlamento. Ad ogni modo la Commissione di quest'alta Assemblea, dopo aver esaminato il disegno di legge, ne ha proposto il rigetto.

Posteriormente, senza che si ricordasse l'esistenza innanzi al Senato di questo disegno di legge, ne fu presentato un altro, ma più oston-

sivo, all'altro ramo del Parlamento, il quale l'approvò.

Ora di fronte a questa condizione di cose, mi pare che la soluzione unica sia quella di ritirare quel disegno di legge sul quale la Commissione del Senato si era già pronunciata in senso contrario e pregare il Senato di voler esaminare invece l'altro disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati.

Si tratta dell'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile. Nel nuovo disegno di legge, siccome abbiamo comuni che si trovano in una condizione assolutamente disastrosa, si è proposto che, per quest'anno, si continui a percepire questo contributo e si autorizzano i Comuni in caso di assoluta necessità ad avvalersene per le loro maggiori urgenze.

La mia proposta è dunque questa: rimane ritirato il primitivo disegno di legge e prego il Senato di dar corso all'altro che è già stato presentato al Senato e che fu già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, del ritiro del disegno di legge per proroga al 30 giugno 1920 del termine per l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.

#### Presentazione di relazione.

PATERNÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge: « Provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Paternò della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Proroga straordinaria del termine per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1919-20 » (N. 172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga

straordinaria del termine per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1919-20 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato, fissato dall'articolo 27 del testo unico di legge 17 febbraio 1884 n. 2016 (serie 3ª), è prorogato, per il rendiconto dell'esercizio 1919-20, a tutto il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio stesso.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di un disegno di legge con unico articolo, questo sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-20 » (Numero 173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge: « Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-20 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 23,929,221 e le diminuzioni di lire 9,505,150 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-20, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-20.

## MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 4. Ministero = Spese d'ufficio (posta, stampa, carta, oggetti di cancelleria, telefoni, ecc.) . . . . . L.	34,000
Capitolo 13. Indennità di traslocamento agli impiegati . . . . .	40,000
Capitolo 14. Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno, escluso quello addetto ai Gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato . . . . .	120,000
Capitolo 17. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale ed agenti per lavori e servizi straordinari e maggiore orario nell'interesse dell'Amministrazione centrale e provinciale, della consulta araldica, degli archivi di Stato, della <i>Gazzetta Ufficiale</i> , della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e delle carceri e dei riformatori, nonchè a persone estranee all'Amministrazione per servizi nell'interesse della sanità pubblica, della sicurezza pubblica e delle carceri e dei riformatori . . . . .	60,000
Capitolo 22. Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . .	20,000
Capitolo 25. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria). . . . .	20,000
Capitolo 28. Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli archivi di Stato . . . . .	15,000
Capitolo 29. Fitto di locali per gli archivi di Stato (Spese fisse) . . . . .	4,000
Capitolo 35. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116. Spese eventuali d'ufficio per l'amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno . . . . .	102,000
Capitolo 38. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione . . . . .	51,500
Capitolo 39. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, marche da bollo, affrancazione di lettere, casella postale, abbonamento <i>Agenzia Stefani</i> e giornali esteri . . . . .	300
Capitolo 40. Retribuzione agli amministratori del Foglio degli annunci nelle provincie, ecc. . . . .	8,000
Da riportarsi . . L.	474,800

	<i>Riporto</i> . . . L.	474,800
Capitolo 41. Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza . . . . .		100,000
Capitolo 42. Spese di spedalità . . . . .		100,000
Capitolo 46. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica ed altre spese inerenti a tale servizio . . . . .		1,000
Capitolo 47. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari celtici. Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali . . . . .		1,200,000
Capitolo 53. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico e per retribuzione al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi . . . . .		49,000
Capitolo 55. Stabilimento termale di Acqui per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramento . . . . .		10,000
Capitolo 57. Retribuzioni e indennità al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio estraneo all'Amministrazione della sanità pubblica per i servizi delle stazioni sanitarie e degli uffici sanitari di porto . . . . .		10,000
Capitolo 58. Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti e per alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno - Spese d'ufficio per i veterinari di confine e di porto . . . . .		2,000
Capitolo 61. Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 17 legge 21 luglio 1902, n. 427), studi sulla etiologia della pellagra. Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra . . . . .		9,850
Capitolo 68. Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza. Indennità di arruolamento e premi di rafferma . . . . .		13,000,000
Capitolo 69. Indennità per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza ed agli agenti investigativi per servizi fuori di residenza; indennità ad ufficiali ed agenti del Corpo della Regia guardia e spese di trasporto su ferrovie e piroscafi per servizi fuori di residenza; indennità ad agenti della Regia guardia e trasporti in ferrovia e piroscafi per trasferimenti . . . . .		640,000
Capitolo 85. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri . . . . .		6,000,000
Capitolo 88. Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche. Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785) . . . . .		10,000
Capitolo 89. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità		

*Da riportarsi* . . . L. 21,606,650

	<i>Riparto</i> . . . L.	21,606,650
competenti e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza . . .		100,000
Capitolo 97. Indennità e retribuzioni per servizi prestati anche da persone estranee all'Amministrazione nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori. . . . .		45,000
Capitolo 98. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale. Acquisto di opere . . . . .		4,700
Capitolo 99. Spese pel mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei Regi riformatori ed in quelli privati e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali. Combustibili e stoviglie. . . . .		85,000
Capitolo 100. Spesa per la provvista e riparazione di vestiario, biancheria, oggetti mobili, strumenti chirurgici antropometrici, ecc., per gli stabilimenti carcerari sia in appalto che in economia, provvista di libri per la biblioteca delle Direzioni e di libri e di altri oggetti relativi alla istruzione dei detenuti adulti e minorenni; rimborso alle imprese per effetti carcerari riconsegnati a fine di appalto; provvista di vestiario pei liberandi. . . . .		250,000
Capitolo 101. Trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato ed indennità di trasferta per il servizio di scorta . . . . .		600,000
Capitolo 103. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili . . . . .		115,000
Capitolo 104. Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . . . . .		550,000
Capitolo 109. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori, lavori di riparazione e di adattamento; impianto di trombe e condotti d'acqua - Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatori, indennità per trasferte relative ai fabbricati . . . . .		150,000
Capitolo 126. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria) . . . . .		10,000
Capitolo 131. VI ( <i>Modificata la denominazione</i> ) Vitto agli allievi della Regia Guardia per la pubblica sicurezza . . . . .		—
Capitolo 131. VII ( <i>Di nuova istituzione</i> ) Concorso a favore del Comitato promotore del V Congresso nazionale per la moralità pubblica. . . . .		10,000
Capitolo 138. IV ( <i>Di nuova istituzione</i> ) Saldo di spese residue riguardanti l'« Amministrazione provinciale » dell'esercizio 1918-1919 e retro . . . . .		2,295
Capitolo 138. V ( <i>Di nuova istituzione</i> ) Saldo di spese residue riguardanti la « Beneficenza pubblica » dell'esercizio 1918-19 e retro . . . . .		3,456
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	23,532,101

	Riporto . . . L.	23,532,101
Capitolo 138. VI (Di nuova istituzione) Saldo di spese residue riguardanti la « Sanità pubblica » dell'esercizio 1918-19 e retro . . . . .		22,000
Capitolo 138. VII (Di nuova istituzione) Saldo di spese residue riguardanti la « Sicurezza pubblica » dell'esercizio 1918-19 e retro . . . . .		15,140
Capitolo 138. VIII (Di nuova istituzione) Saldo di spese residue riguardanti l' « Amministrazione delle carceri e dei riformatori » dell'esercizio 1918-19 e retro . . . . .		268,780
Capitolo 142. Arredamento dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno, ecc. . . . .		91,200
Totale delle nuove e maggiori assegnazioni . . . . .	L.	<u>23,929,221</u>

## DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo 15. Telegrammi da spedirsi all'estero ed all'interno - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'Agenzia Stefani (Spesa obbligatoria) . . . . .	L.	1,000,000
Capitolo 26. Contributo per i medici visitatori delle case di meretricio e per i medici in servizio della pubblica sicurezza e dell'amministrazione carceraria da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335, e 2 dicembre 1909, n. 744) . . . . .		700
Capitolo 44. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali. Ispezioni ordinarie e straordinarie . . . . .		2,500
Capitolo 48. Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395 . . . . .		9,850
Capitolo 49-bis. Contributi pel funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei Consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, o di altri Enti (legge 24 luglio 1919, n. 1382, art. 5, comma 2º) . . . . .		49,000
Capitolo 51. Spese pel funzionamento e per la manutenzione del vaccinogeno (legge 16 luglio 1916, n. 947) . . . . .		15,500
Capitolo 60. Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse) . . . . .		1,400
Capitolo 67. Stipendi e paghe al personale del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza - Indennità d'alloggio, di servizio nella capitale, di cavallo e di stalliere - Assegni di corpo e di corpo e carica - Indennità di grado per la truppa ed aumenti quadriennali - Indennità di carica ai comandanti di stazione - Aumenti triennali di rafferma - Assegno al maestro direttore di banda - Provvista di medaglia al merito di servizio e compenso ai trombettieri (Spese fisse) . . . . .		8,000,000
	L.	<u>9,078,950</u>

*Da riportarsi* . . . L. 9,078,950

	<i>Riporto</i> . . . L.	9,078,950
Capitolo 71. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle Guardie di città destinati in località disagiate, di confine, isolate e malsane . . . . .		40,000
Capitolo 86. Spese per posti fissi di Carabinieri Reali nella campagna romana . . . . .		2,000
Capitolo 92. Personale degli agenti di custodia - Paghe ed assegni, soprassoldi quinquennali e per distintivi di merito, indennità di grado, di disagiata residenza e di alloggio (Spese fisse) . . .		150,000
Capitolo 124-v. Retribuzione al personale assunto presso l'Amministrazione dell'interno durante lo stato di guerra, in luogo di funzionari ed agenti chiamati alle armi . . . . .		40,000
Capitolo 124-vii. Medaglie di presenza ai componenti la Commissione incaricata dell'esame delle domande di mutuo da parte dei comuni danneggiati da operazioni di forze nemiche ed incaricata altresì dall'assegnazione delle somme autorizzate per il pareggio dei bilanci degli enti danneggiati dalla invasione nemica .		3,000
Capitolo 131-ter. Fondo da erogarsi in sussidi a favore di comuni, di enti per i consumi, di istituzioni o Comitati di pubblica beneficenza, allo scopo di provvedere a bisogni attinenti ai consumi popolari determinati dallo stato di guerra . . . . .		100,000
Capitolo 177. Lavori, opere e provviste di pubblica utilità nell'interesse della sanità pubblica, ecc. . . . .		91,200
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.		<u>9,505,150</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di un disegno di legge con unico articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-1920** » (N. 174).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge:  
« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stan-**

ziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-1920 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per lire 1,935,000 e le diminuzioni di stanziamento per lire 2,566,000, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-1920, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20.

## MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo n. 6. Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Manovali addetti ai magazzini centrali ed ai bassi servizi . . . . .	L. 20,000
Capitolo n. 7. Indennità di tramutamento . . . . .	60,000
Capitolo n. 8. Indennità per missioni all'interno ed all'estero e per visite d'ispezione - Indennità di viaggio-soggiorno e di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche. . . . .	690,000
Capitolo n. 20. Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale - Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale forniti dal Ministero . . . . .	500,000
Capitolo n. 32. Spese per gli uffici e ricevitorie all'estero - Assegni ed indennità al personale applicatovi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di procacciato, d'ufficio, di francatura, di corrispondenza e di telegrammi . . . . .	250,000
Capitolo n. 40. Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi . . . . .	50,000
Capitolo n. 71. Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafili sui tramways-omnibus . . . . .	170,000
Capitolo n. 95. Spese di ogni specie per i servizi sanitari . . . . .	40,000
Capitolo n. 100. Spese d'ufficio - Uniformi al personale subalterno di servizio negli uffici - Acquisto e manutenzione mobili, arredi, macchine per scrivere - Illuminazione, riscaldamento, acqua - Vetture, tramvie, trasporti vari - Mancie - Posta, telegrafo - Biancheria, bucato, pulizia e piccole spese diverse - Giornali, pubblicazioni varie - Libri, periodici, rilegature di pubblicazioni presso la biblioteca . . . . .	25,000
Capitolo n. 101. Mantenimento e adattamento di locali - Impianti per il riscaldamento, l'aereazione, l'illuminazione, l'acqua - Assicurazioni incendi e sistemi di prevenzione contro gli incendi; prese d'acqua ed estintori . . . . .	5,000
Capitolo n. 103. Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati, officine) acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazio di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per depositi di materiali, uniformi al personale di commutazione ed al personale operaio ed energia elettrica per gli impianti tecnici . . . . .	65,000
Capitolo n. 104. Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche); acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni. . . . .	60,000
Totale delle maggiori assegnazioni . . . . L.	<u>1,935,000</u>

## DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo n. 11. Indennità diverse con carattere permanente e indennità speciali al personale subalterno (Spese fisse) . . . . L.	12,000
Capitolo n. 12. Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico . . . . .	250,000
Capitolo n. 26. Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale telegrafico telefonico . . . . .	30,000
Capitolo n. 28. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse) . . . . .	40,000
Capitolo n. 39. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapioghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi . . . . .	200,000
Capitolo n. 47. Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo, e degli uffici fono-telegrafici comunali, acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di macchine da scrivere per la copiatura dei telegrammi negli uffici telegrafici, di materiale tecnico telegrafico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di insegne e bolli per gli uffici telegrafici; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina . . . . .	400,000
Capitolo n. 53. Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici e stazioni radiotelegrafiche, acquisto di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici e per le stazioni; spese di pubblicazioni tecniche, trasporto di personale, trasporto di materiale tecnico radiotelegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria, dazio di confine e temporanea occupazione di locali per deposito; acquisto di mobilio e di effetti d'uso per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche . . . . .	30,000
Capitolo n. 54. Istruzione del personale . . . . .	17,000
Capitolo n. 55. Retribuzioni al personale delle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe (Spese fisse) . . . . .	450,000
Capitolo n. 60. Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse . . . . .	70,000
Capitolo n. 67. Materiali ed utensili per il servizio della posta e minute spese inerenti - Bollette da portalettere e distintivi per agenti postali - Insegne per uffici postali e per quelli in cui sono riuniti gli uffici della posta e del telegrafo - Casellari all'americana - Montacarichi per il servizio postale . . . . .	500,000
<i>A riportare</i> . . . . L.	1,999,000

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,999,000
Capitolo n. 80. Spese di esercizio della gestione dei conti correnti ed assegni postali, indennità provvisorie - Affitto di locali, manutenzione, illuminazione e riscaldamento - Stampati ad uso del pubblico e degli uffici - Cancelleria . . . . .		51,000
Capitolo n. 81. Retribuzioni al personale avventizio e di fatica assunto per il servizio dei conti correnti ed assegni postali . . .		158,000
Capitolo n. 85. Spese di indennità, per visite d' ispezione e missione; spese per esami . . . . .		28,000
Capitolo n. 93. Indennità per servizi prestati in tempo di notte		300,000
Capitolo n. 102. Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .		30,000
		<hr/>
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.		<u>2,566,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di un disegno di legge con unico articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« **Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20** » (N. 175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio finanziario 1919-20** ».

Ne dò lettura:

Articolo unico.

Sono autorizzate le nuove e maggiori assegnazioni per lire 1,915,000 e la diminuzione di stanziamento di lire 45,000 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1919-20, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella di variazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa  
del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20.**

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 30. ( <i>Modificata la denominazione</i> ). Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (Spese fisse) . . . . . L.	450,000
Capitolo 34. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili . . . . .	350,000
Capitolo 36. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria . . . . .	100,000
Capitolo 44. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente . .	250,000
Capitolo 67. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125; 21 luglio 1911, n. 852; 23 giugno 1912, n. 659 e 8 giugno 1913, n. 631) (Spesa obbligatoria) .	150,000
Capitolo 81. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie Venete e di Mantova . . . . .	350,000
Capitolo 98- <i>septies</i> . ( <i>Di nuova istituzione</i> ). Spesa per la targa commemorativa degli impiegati dell'Amministrazione dei lavori pubblici morti in guerra . . . . .	20,000
Capitolo 106- <i>bis</i> . ( <i>Di nuova istituzione</i> ). Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione del nuovo porto di Milano e per le opere di miglioramento della darsena di Porta Ticinese (decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 740 e decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2367) . . . . .	45,000
Capitolo 113- <i>quinquies</i> . ( <i>Di nuova istituzione</i> ). Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia idroelettrica (Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995) . .	200,000
Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	<u>1,915,000</u>

DIMINUZIONE DI STANZIAMENTO.

Capitolo 106. Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe (articolo 34 del testo unico di legge 11 luglio 1913, n. 959 e articolo 2 lettera b), della legge 19 luglio 1914, n. 769 e legge 8 aprile 1915, n. 508 (Spesa ripartita) . . . . . L.	<u>45,000</u>
--	---------------

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa e trattandosi di un disegno di legge con unico articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio alla votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: «Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-20» (N. 176).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione sul disegno di legge: «Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-20».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'articolo unico di cui esso consta.

PELLERANO, *segretario* legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,534,862,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-20, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata la variazione alla denominazione del capitolo n. 26 dello stato di previsione medesimo, nel senso indicato nella tabella predetta.

**Tabella delle maggiori assegnazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-20.**

**MAGGIORI ASSEGNAZIONI.**

Capitolo n. 21. Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	L. 420,000,000
Capitolo n. 25. Interessi di buoni del Tesoro triennali e quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie (Spesa obbligatoria) . . . . .	110,000,000
Capitolo n. 26. (Modificata la denominazione). - Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e corrispettivo dovuto agli Istituti di emissione, a copertura delle spese di fabbricazione ed emissione di biglietti somministrati (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,625,000
Capitolo n. 75-ix. Spese d'ufficio e cancelleria, di abbonamento a riviste, giornali, ecc. . . . .	80,000
Capitolo n. 75-x. Spese di stampa . . . . .	150,000
Capitolo n. 91. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria) . . .	1,000,000,000
Capitolo n. 297 ( <i>aggiunto</i> ). Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da causa di servizio dipendente dalla guerra. (Decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157) . . . . .	7,000
Totale delle maggiori assegnazioni . . . . L.	<u>1,534,862,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno domandando di parlare, la dichiaro chiusa; l'articolo unico del disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 300,000,000 per esecuzione di opere pubbliche » (N. 148).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di 300,000,000 per l'esecuzione di opere pubbliche ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 148).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare, la discussione generale s'intende chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli. Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 300,000,000 da assegnarsi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esecuzione di lavori straordinari di opere idrauliche, bonifiche, porti, strade, ponti, ferrovie, ed altre opere pubbliche che abbiano carattere di urgenza o che debbano essere disposti a sollievo della disoccupazione e per i quali non siano sufficienti i fondi già assegnati dalle precedenti leggi.

Il Ministero dei lavori pubblici può concedere secondo le norme vigenti alle Cooperative di lavoro, in modifica di ogni precedente disposizione legislativa, lavori fino alla concorrenza di lire 1,000,000.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreti Reali, promossi dal ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, sarà provveduto, di volta in volta, all'assegnazione dei fondi in conto delle somme

come sopra autorizzate, a favore di quelle opere per le quali si manifestino le condizioni indicate all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad inscrivere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le somme necessarie per far fronte ai pagamenti che dovranno esser fatti in dipendenza e nei limiti delle maggiori autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2.

(Approvato).

Art. 4.

Nelle note allo stato di previsione di ogni esercizio finanziario per la spesa del Ministero dei lavori pubblici, dovranno risultare le assegnazioni fatte alle singole specie di opere, a norma dell'articolo 2, distintamente dalle autorizzazioni rispettivamente concesse da leggi precedenti.

(Approvato).

Art. 5.

Le assegnazioni di spesa in complessive lire 40,000,000 riguardanti le bonifiche di cui alla unita tabella, le quali si eseguono col sistema della concessione ai Consorzi fra i proprietari interessati sono portate in aumento al fondo di riserva di cui all'articolo 66 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195.

(Approvato).

ALLEGATO.

**Opere autorizzate dalla legge 22 marzo 1900, n. 195, e da eseguire per concessione.**

Terreni paludosi del Consorzio di Bacchiglione e Fossa Paltana (Mantova) . . . . .	L. 1,287,800
Terreni paludosi dei comuni di Bovolenta e Casalserugo e cioè in Consorzio Patriarcato (Padova). . .	614,000
Terreni polesani a sinistra di Canal Bianco e Po di Levante (Rovigo) . .	3,822,100
Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi (Verona, Mantova e Rovigo) . . .	500,000

Bacino compreso fra la Piave Nuova e la Livenza Viva (Venezia) . . . . .	2,000,000
Bacino a sinistra del Lemene (Venezia). . . . .	1,753,000
Basso territorio dei comuni di Carpi e Novi (Modena e Mantova) . . . . .	2,950,000
Bassa Pianura Bolognese-Ravennate (Bologna e Ravenna) . . . . .	7,727,200
Bonifica delle Paludi Pontine . . . . .	6,832,000
Pianura di Piscinara (Roma) . . . . .	3,425,000

Opere autorizzate dalla legge 7 luglio 1902, n. 333.

Bonifica di Crevalcore e S. Giovanni in Persiceto e Sant' Agata Bolognese (Bologna) . . . . .	4,850,000
Pianura settentrionale e Pisana (Fiume Morto) (Pisa) . . . . .	1,619,900
Valli Zerpane e di Belfiore (Ver.) . . . . .	2,619,000
Totale . . . . .	L. 40,000,000

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Nella relazione della Commissione si legge che, per quanto riflette questo articolo, occorre chiarire bene l'interpretazione da darsi. Avverto che alla Camera ebbi già l'onore di spiegare la sua portata. L'articolo ha lo scopo di far sì che questi 40 milioni che riflettono bonifiche che figurarono nella tabella della legge 22 marzo 1900, n. 194, siano portati in aumento al fondo di riserva di cui all'articolo 66 della stessa legge 22 marzo 1900, in modo che con queste somme si potranno fare altri nuovi lavori, mentre che alle altre bonifiche si provvede a mezzo di contributi.

Questo ho creduto opportuno dichiarare per chiarire meglio l'interpretazione da darsi alla legge.

FERRARIS CARLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *relatore*. La Commissione è perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 5, ultimo del disegno di legge.

(È approvato).

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 65 milioni per la sistemazione generale del fiume Livenza ed affluenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia - Iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-21, della maggiore assegnazione di lire 21,300,000 per completamento di lavori urgenti in altre provincie » (N. 158).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 65 milioni per la sistemazione generale del fiume Livenza ed affluenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia - Iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-21 della maggiore assegnazione di lire 21,300,000 per completamento di lavori urgenti in altre provincie ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 158).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

DIENA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. A nome anche della Commissione di finanze, mentre faccio plauso al Governo, per aver presentato il presente disegno di legge, che porterà rilevanti benefici ad una vasta zona di territorio, di più di 30,000 ettari, compreso fra la Livenza e il Lemene, faccio viva preghiera, nell'interesse delle provincie di Udine, Treviso, Venezia, all'onorevole ministro dei lavori pubblici di voler disporre affinché con la maggiore sollecitudine sia dato corso ai lavori, pei quali sono già predisposti ed approvati i relativi dettagliati progetti.

Urge altresì di provvedere al più presto per cercar di lenire la grave crisi della disoccupazione di una grande massa di lavoratori di quella regione, crisi che maggiormente si acuirà

con l'inoltrarsi della stagione invernale; perciò confido che senza ritardo si vorrà all'uopo provvedere.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Io posso assicurare il senatore Diena che è intendimento del Governo di dare la più pronta esecuzione a questi lavori appunto per gli scopi indicati, cioè per provvedere subito alle opere di bonifica e per ovviare alla disoccupazione.

A questo proposito ho dato disposizioni appena fu autorizzata la spesa dall'altro ramo del Parlamento, che si preparassero immediatamente i progetti. Quindi credo che possiamo entrare al più presto nello stadio di esecuzione.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Ringrazio sentitamente l'onorevole ministro, e prendo atto delle sue dichiarazioni e delle sue promesse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 65 milioni, da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulica del fiume Livenza ed influenti.

(Approvato).

#### Art. 2.

La detta spesa sarà ripartita nel modo seguente:

esercizio 1920-1921 . . . . .	lire 10 milioni
» 1921-1922 . . . . .	» 15 »
» 1922-1923 . . . . .	» 15 »
» 1923-1924 . . . . .	» 15 »
» 1924-1925 . . . . .	» 10 »

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

(Approvato).

#### Art. 3.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni per complessive lire 21,300,000 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-21.

Capitolo n. 103-*bis* (di nuova istituzione). Concorso dello Stato nella spesa prevista per la costruzione di un ponte sul Tagliamento fra Spilimbergo e Dignano, da eseguirsi dall'Amministrazione provinciale di Udine (art. 1 del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 356) L. 2,700,000

Capitolo n. 139-*bis* (di nuova istituzione). Opere marittime straordinarie nell'isola di Sardegna (art. 1 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2322) . . . . . 5,000,000

Capitolo n. 182-*bis* (di nuova istituzione). Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgombrò di aree pubbliche, restauro degli stabili e concessione di sussidi per riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, in conseguenza dei danni arrecati dal ciclone del 30 agosto 1919 nei comuni di S. Giorgio di Richinvelda, Artegna e Buia in provincia di Udine (Regi decreti 22 novembre 1919, numero 2588 e 29 gennaio 1920, n. 129) . . . . . 300,000

Capitolo n. 183-*bis* (di nuova istituzione). Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgomberi di aree pubbliche, costruzione di ricoveri ed opere accessorie per famiglie rimaste senza tetto, restauro degli stabili appartenenti a privati e concessione di sussidi per riparazione

degli edifici di uso pubblico, in dipendenza dei danni arrecati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 (Regi decreti 22 novembre 1919, numero 2587 e 29 gennaio 1920, n. 129) . . . . . 100,000

Capitolo n. 189-*bis* (di nuova istituzione). Lavori dipendenti dai terremoti del 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì e nel comune di Giano nell'Umbria e del 29 giugno 1919 (art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384; art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 129) . . . . . 13,200,000

Totale maggiori assegnazioni L. 21,300,000

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire 20 milioni per le bonifiche del Veneto » (N. 159).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire 20 milioni per le bonifiche del Veneto ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 159*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale s'intende chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 20,000,000 da assegnarsi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alla esecuzione delle opere di bonifica di cui all'unità tabella.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad inscrivere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici le somme necessarie per far fronte ai pagamenti che dovranno essere fatti in dipendenza e nei limiti delle maggiori autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo. (Approvato).

#### TABELLA.

Bonifica del territorio fra Piave e Livenza a sud del Monticano fino al mare: sistemazione del canale Brian (Venezia) . . . . .	L. 12,500,000
Bonifica delle paludi Loncon, Fosson, Melon, Tau e Maranghetta, fra Lemene, Livenza e la tenuta Franchetti (Venezia) . . . . . »	4,000,000
Bonifica delle paludi Canedo: secondo recinto, Lame di Precenico (Udine) . . . . . »	2,000,000
Bonifica delle paludi Biancure: secondo recinto, Pineda Milanese (Udine) . . . . . »	1,500,000
Totale . . . . . L.	<u>20,000,000</u>

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la linea Civitavecchia-Orte » (N. 153)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la linea Civitavecchia-Orte ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 153*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale s'intende chiusa. Passeremo alla discussione dei singoli articoli.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Art. 1.

Il Governo è autorizzato a sciogliere la convenzione 26 aprile 1919 con la Società elettroferroviaria italiana per la ferrovia Civitavecchia-Orte, ed a concedere, in deroga alle modalità dell'articolo 2 della legge 12 luglio 1908,

n. 444, alla Società stessa la detta ferrovia in sola costruzione alle seguenti condizioni generali:

a) la concessione della costruzione comprenderà in un primo tempo soltanto la sede stradale e i fabbricati, e successivamente l'armamento e il completamento della linea;

b) il corrispettivo di ciascuno dei due gruppi di opere sarà rappresentato dalla corresponsione alla Società concessionaria di cinquanta annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento della spesa risultante dalla stima dei lavori allegata al progetto esecutivo.

Tale sovvenzione potrà essere corrisposta anche per quote, secondo il progresso dei lavori, in base a regolari certificati di avanzamento.

c) qualora le mutate condizioni del costo della mano d'opera e delle materie prime siano tali da portare un aumento o una diminuzione superiore al 15 per cento dell'importo complessivo di una o più delle categorie di opere secondo la stima allegata al progetto esecutivo, sarà in facoltà, rispettivamente della concessionaria e dell'Amministrazione governativa, di chiedere la revisione della misura del sussidio.

d) Oltre le facilitazioni fiscali consentite dalle leggi vigenti, potrà essere accordata alla concessionaria la registrazione col pagamento del solo diritto fisso, degli atti di cessione e vincolo della sovvenzione governativa.

(Approvato).

#### Art. 2.

L'ammontare della sovvenzione per la ferrovia Civitavecchia-Orte resta al di fuori dei limiti d'impegno di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto.

Prego il senatore, segretario, Frascara di fare l'appello nominale.

FRASCARA, segretario, fa l'appello nominale.

(Durante l'appello nominale la Presidenza è assunta dal Vice-Presidente senatore Melodia: è poi ripresa dal Presidente Tittoni Tommaso durante la votazione).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnelli, Aguglia, Albertoni, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Benvenuto, Bensa, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bodio, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Calleri, Campello, Caneva, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Cappelli, Cassis, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Chiappelli, Ciamician, Ciruolo, Civelli, Clemente, Cocchia, Coffari, Colonna Fabrizio, Conti, Corsi, Credaro, Cusani-Visconti, Cuzzi.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Lardere, Del Carretto, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, Diaz, Di Brazza, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Einaudi.

Fabri, Fadda, Faina, Fano, Fecia Di Cossato, Forraris Carlo, Farris Dante, Ferrero di Cambiano, Figoli, Fracassi, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gignori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Grimani, Gualà, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lojodice, Loria, Lucca.

Malaspina, Mangiagalli, Manna, Mango, Mariotti, Martinez, Masci, Massarucci, Mayor des Planches, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Molmenti, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini, Novaro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pascale, Paternò, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti di Reto, Petrella, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rampoldi, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salvago Raggi, Salvia, Schanzer, Schupfer, Scialoja, Serristori, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Sormani, Spirito, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Viganò, Visconti Modrone.

Zappi, Zippel, Zupelli.

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei ricevitori postali, telegrafici e fonotelegrafici, supplenti, portalettere rurali e procaccia a piedi ».** (N. 160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei ricevitori postali, telegrafici e fonotelegrafici, supplenti, porta lettere rurali e procaccia a piedi ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 160).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale s'intende chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le retribuzioni dei ricevitori postali, telegrafici, fonotelegrafici, liquidate con effetto dal 1° luglio 1917, esclusi i compensi speciali ad essi assegnati dalla stessa data, sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1920 e fino a nuova liquidazione triennale, nella seguente misura:

a) del *duecentottanta* per cento sulle retribuzioni non superiori a 1,000 lire e sulla quota delle prime mille lire per le retribuzioni superiori;

b) del *centocinquanta* per cento sulla quota di retribuzione da lire 1,001 a lire 5,000;

c) del *cinquanta* per cento sulla quota di retribuzione eccedente le lire 5,000;

d) di lire 240 annue per ogni supplente retribuito con non meno di lire 120 mensili, e di lire 180 annue per ogni supplente retribuito con non meno di lire 90 mensili, ai sensi del successivo articolo 4.

L'aumento così conseguito dovrà al caso essere integrato in guisa che non sia mai inferiore al 20 per cento sulle prime 10,000 lire, ed al 10 per cento sulla quota superiore alle 10,000 lire della retribuzione complessiva goduta attualmente dai ricevitori, ivi compresi i compensi speciali e le indennità temporanee di cui attualmente usufruiscono, specificate all'articolo 4.

(Approvato).

Art. 2.

Lo stesso trattamento indicato all'articolo precedente, spetta alle ricevitorie istituite o trasformate posteriormente al 1° luglio 1917, o che lo saranno dopo la data della presente legge, sulla base delle norme di liquidazione attualmente in vigore, e con effetto dalla data di istituzione o di trasformazione per le ricevitorie istituite o trasformate dopo il 1° gennaio 1920.

(Approvato).

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1920 rimangono assorbiti dall'aumento di retribuzione accordato con gli articoli precedenti, i compensi speciali concessi ad integrazione della retribuzione normale, le indennità temporanee e l'aumento stabiliti dai decreti luogotenenziali 7 ottobre 1917, n. 1747; 9 giugno 1918, n. 833; 14 settembre 1918, n. 1314, e dal Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1379.

(Approvato).

Art. 4.

L'indennità mensile concessa ai supplenti delle ricevitorie ai sensi dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale n. 66 del 26 gennaio 1919, e dell'articolo 6 del Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1379, è rispettivamente elevata da lire 45 a lire 90 e da lire 60 a lire 120 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1920. Dalla data stessa

è concessa una indennità mensile di lire 60 ai supplenti che prestano meno di sette ore e non meno di cinque ore di servizio giornaliero nelle ricevitorie non succursali.

L'indennità medesima sarà corrisposta ai supplenti direttamente dall'Amministrazione in aggiunta alla retribuzione normale dovuta dai ricevitori a ciascuno dei supplenti stessi, la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1920, non potrà per alcuna ragione essere inferiore alla indennità sopradetta corrisposta dall'Amministrazione. Le maggiori retribuzioni attualmente corrisposte dai ricevitori al personale di supplenza non potranno essere diminuite. L'effettuato pagamento, così dell'indennità, come della retribuzione, dovrà essere dimostrato dal ricevitore con quietanza dei supplenti, da inviarsi alle Direzioni provinciali nei primi giorni di ciascun mese, allegata al rendiconto mensile.

(Approvato).

Art. 5.

La spesa complessiva per la retribuzione ai ricevitori e per le indennità mensili assegnate ai supplenti ai sensi degli articoli precedenti, formerà dal 1° luglio 1920, un unico stanziamento.

(Approvato).

Art. 6.

Con effetto dal 1° gennaio 1920 la retribuzione normale dei servizi rurali risultante dalla applicazione del Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1379, è aumentata del 90 per cento per coloro che fanno capo ad uffici principali, e del 75 per cento per gli altri; ferma restando la indennità del 30 per cento già liquidata ai sensi dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 833 e quella di cui ai decreti luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233 e 14 settembre 1918, n. 1314.

Per analogia, uguale aumento spetterà per i servizi rurali già stabiliti posteriormente al 1° gennaio 1920 e sulle variazioni avvenute dopo il detto giorno, fino alla data della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'indennità temporanea concessa agli agenti rurali coi decreti luogotenenziali 29 luglio 1917,

n. 1233, e 14 settembre 1918, n. 1314, è estesa anche ai portalettere rurali provvisti di retribuzione superiore a lire 1150, nella misura di lire 185 annuali, a decorrere dal 1° gennaio 1920.

(Approvato).

Art. 8.

Gli agenti rurali saranno iscritti d'ufficio per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, con decorrenza dal 1° luglio 1920.

(Approvato).

Art. 9.

Sul capitolo 33 del bilancio passivo delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20, sarà portato un aumento di 800,000 lire per miglioramenti da assegnarsi, con decorrenza dal 1° gennaio 1920, e successivamente, ai procaccia a piedi; tale aumento sarà elevato a lire 1,600,000 per l'esercizio 1920-21.

(Approvato).

Art. 10.

Lo stanziamento dei fondi occorrenti per i provvedimenti di cui agli articoli precedenti, verrà eseguito con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**Approvazione del disegno di legge: « Sostituzione di deputati in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione e in caso di vacanze sopravvenute per altre cause ». (N. 164).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione e in caso di vacanze sopravvenute per altre cause ».

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, legge: (V. Stampato N. 164).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 42 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, è sostituito il seguente:

« Quando, per qualsiasi causa, esclusi i casi previsti dall'art. 103, restino vacanti in un collegio tanti posti, per cui il numero dei deputati sia ridotto a meno di quattro quinti di quelli assegnati al collegio, questo sarà riconvocato per procedere all'elezione colle norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura ».

(Approvato).

Art. 2.

Al comma quarto ed all'ultimo dell'art. 103 della vigente legge elettorale politica è sostituito il seguente, che prende il posto del comma quarto:

« Il posto di deputato che rimanga vacante per effetto della opzione, o del sorteggio, o per annullamento dipendente dall'aver accettato candidature in più di due collegi, o per ineleggibilità preesistente alla elezione, o per morte avvenuta entro un anno dalla data della elezione, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista lo segue immediatamente nell'ordine accertato a norma del quarto comma dell'art. 87.

« In mancanza di candidati della medesima lista si provvede ai sensi dell'art. 42 ».

(Approvato).

Art. 3.

Gli effetti della presente legge decorrono dal principio della presente XXV Legislatura.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Il seguito dell'ordine del giorno è rinviato alla seduta di domani.

**Annuncio di una interrogazione  
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Prego il senatore Torrigiani Filippo di dar lettura di una interrogazione e di una interpellanza pervenute alla Presidenza.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

« Constatando come in Milano le varie collezioni artistiche del Comune e di noti privati si trovino già da un anno riordinate e riaperte al pubblico, il sottoscritto chiede per quali ragioni la R. Pinacoteca di Brera rimanga tuttora nello stato anormale conseguente della guerra, con grave pregiudizio per la conservazione e la custodia del patrimonio artistico nazionale.

« Beltrami Luca ».

« Il sottoscritto domanda d'interpellare il ministro delle finanze sul decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, che modifica la misura della imposta sul vino, quale era stata stabilita con decreto 5 giugno 1920, n. 820, e specialmente sui cambiamenti introdotti nei modi di riscossione della imposta stessa.

« Torrigiani Luigi ».

**Sull'ordine del giorno della seduta seguente.**

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Onorevole Presidente, nell'ordine del giorno di domani pregherei che fosse messa nei primi numeri, avanti alla votazione dei disegni di legge, la discussione dei progetti che riguardano l'Ente del Volturmo. Sono urgenti pel funzionamento dell'Ente.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

GARAVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Pregherei l'onorevole Presidente d'iscrivere all'ordine del giorno di domani il disegno di legge per la costituzione

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 SETTEMBRE 1920

in comune autonomo, della frazione di Arzachena, che non è iscritto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Potrà rinnovare la proposta nella seduta di domani, non essendo ancora stata stampata la relazione.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. V'è un disegno di legge che da tanto tempo pende davanti al Senato, disegno che riguarda la: « conversione in legge del R. decreto legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione per gli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari ».

Già la relazione su questo disegno di legge è stata presentata dall'Ufficio centrale il 5 luglio passato; quindi pregherei, data la natura dell'argomento e l'interesse vivissimo che presenta per le terre liberate, che venisse posto all'ordine del giorno della prossima seduta.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Il disegno di legge indicato dal senatore Polacco potrebbe essere discusso dopo quello per il trattato di pace di S. Germano e dopo le interpellanze di carattere politico.

POLACCO. Ringrazio.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Avocazione allo Stato dei profitti di guerra realizzati nel periodo 1° agosto 1914-30 giugno 1920, in conseguenza della guerra, dai commercianti, industriali e intermediari (N. 165):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	166
Contrari . . . . .	33

Il Senato approva.

Proroga straordinaria dei termini per presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1919-20 (N. 172):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	177
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-1920 (N. 173):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	176
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-1920 (N. 174):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	176
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20 (N. 175):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	28

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-20 (N. 176):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	176
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 300,000,000 per esecuzione di opere pubbliche (N. 148):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	29

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 65 milioni per la sistemazione generale del fiume Livenza ed affluenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia. Iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-21, della maggiore assegnazione di lire 21,300,000 per completamento di lavori urgenti in altre provincie (Numero 158):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	29

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa di lire 20 milioni per le bonifiche del Veneto (N. 159):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	177
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Provvedimenti per la linea Civitavecchia-Orte (N. 153):

Senatori votanti . . . . .	199
Favorevoli . . . . .	176
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Equo trattamento al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata (N. 185);

Provvedimenti per agevolare il credito alle cooperative di lavoro ed ai loro consorzi (N. 177);

Controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane (N. 179);

Autorizzazione alle Casse di risparmio ordinarie ed alle Casse di risparmio dei Banchi di Napoli e di Sicilia ad accordare mutui alle provincie ed ai comuni per gli scopi di cui al decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 settembre 1919, n. 1632, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 febbraio 1920, n. 242, che proroga, non oltre il 31 maggio 1920, la gestione straordinaria dell'ente « Volturno » in Napoli (N. 92);

Provvedimenti per l'ente « Volturno » in Napoli (N. 3);

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dei ricevitori postali, telegrafici e fonotelegrafici, supplenti, portalettere rurali e procaccia a piedi (N. 160);

Sostituzione di deputati in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione, e in caso di vacanze sopravvenute per altre cause (N. 164);

IV. Discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione del trattato di pace di San Germano e annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia (N. 190).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 16 ottobre 1920 (ore 20).

F. M. CASAMASSIMI

Vice-direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.